

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 marzo 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2021/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (21CE0839)..... Pag. 1

Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 (21CE0840)..... Pag. 3

Regolamento (UE) 2021/101 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 (21CE0841)..... Pag. 17


Decisione (UE) 2021/102 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto (21CE0842)..... Pag. 27

Decisione di esecuzione (UE) 2021/103 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che non approva il diossido di carbonio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (21CE0843)..... Pag. 29

Publicati nel n. L 34 del 1° febbraio 2021

Avviso relativo alla data di entrata in vigore delle modifiche degli allegati 14-A e 14-B e delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (21CE0844)..... Pag. 31

Decisione (UE) 2021/104 della Commissione, del 24 gennaio 2020, nel caso SA. 39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) Presunti aiuti illegali a favore di AS Tartu Agro [notificata con il numero C(2020) 252] (21CE0845)..... Pag. 32



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/105 della Commissione, del 28 gennaio 2021, relativa alla proroga della misura adottata dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 375] (21CE0846).....</u>	Pag. 53
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/106 della Commissione, del 28 gennaio 2021, relativa alla proroga della misura presa dal ministero francese della Transizione ecologica che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso di prodotti disinfettanti contenenti propan-2-olo in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 380] (21CE0847).....</u>	Pag. 55
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/107 della Commissione, del 28 gennaio 2021, relativa alla proroga della misura adottata dall'agenzia svedese per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 401] (21CE0848).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/108 della Commissione, del 28 gennaio 2021, relativa alla proroga della misura adottata dal Centro di sanità pubblica ungherese che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 403] (21CE0849).....</u>	Pag. 59
<u>Decisione n. 1/2021 del comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, del 25 gennaio 2021, relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche [2021/109] (21CE0850).....</u>	Pag. 61
<u>Decisione n. 2/2021 del comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, del 25 gennaio 2021, relativa alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti [2021/110] (21CE0851).....</u>	Pag. 71
<i>Publicati nel n. L 35 del 1° febbraio 2021</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (21CE0852).....</u>	Pag. 78
<i>Publicato nel n. L 311 del 30 gennaio 2021</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica del protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 441 del 30 dicembre 2020) (21CE0853).....</u>	Pag. 86
<i>Publicata nel n. L 35 del 1° febbraio 2021</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2021/99 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 («accordo in forma di scambio di lettere») è stato firmato il 15 novembre 2020.
- (2) Obiettivo dell'accordo in forma di scambio di lettere è consentire all'Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse aliutiche nelle acque mauritane e permettere alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
- (3) Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020, è approvato a nome dell'Unione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Approvazione del 14 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è pubblicato nella GU L 383 del 16 novembre 2020.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al punto 6 dell'accordo in forma di scambio di lettere ⁽⁴⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO**del 25 gennaio 2021****che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla dichiarazione di Roma dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea del 25 marzo 2017, il bilancio dell'Unione dovrebbe consentire la realizzazione di un'Europa sicura. I programmi di disattivazione nucleare hanno già contribuito in questo senso e possono continuare a farlo. Dopo la chiusura di un impianto nucleare, il principale impatto positivo da conseguire è la progressiva riduzione del rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente negli Stati membri interessati, ma anche nell'Unione nel suo complesso.
- (2) Un programma finanziario mirato può apportare un ulteriore valore aggiunto dell'UE diventando un punto di riferimento all'interno dell'Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. L'assistenza finanziaria nell'ambito di tale programma finanziario dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell'UE, con l'obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione sicura dei rifiuti radioattivi.
- (3) È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale. L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe mantenere un carattere eccezionale, fatti salvi i principi e gli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione relativo alla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio ⁽²⁾, e alla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ⁽³⁾. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.
- (4) Conformemente al protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ⁽⁵⁾ («trattato di adesione»), la Bulgaria si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2006 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Bulgaria. In linea con i suoi obblighi, la Bulgaria ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.

⁽¹⁾ Parere del 16 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 494).

⁽²⁾ Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

⁽³⁾ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

⁽⁴⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29.


⁽⁵⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.



- (5) Conformemente al protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽⁶⁾ («atto di adesione»), la Slovacchia si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008 e a disattivare successivamente dette unità. La disattivazione ha comportato un notevole onere finanziario in termini di costi diretti e indiretti per la Slovacchia. In linea con i suoi obblighi, la Slovacchia ha speso tutte le unità interessate entro i rispettivi termini.
- (6) In linea con gli obblighi loro incombenti, rispettivamente, ai sensi del trattato di adesione e dell'atto di adesione e con il sostegno dell'Unione, la Bulgaria e la Slovacchia hanno compiuto progressi significativi verso la disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy e di Bohunice V1. Lavori ulteriori sono necessari per completare la disattivazione in condizioni di sicurezza. Sulla base degli attuali piani di disattivazione, il completamento dei lavori di disattivazione è previsto entro la fine del 2030 per la centrale nucleare di Kozloduy ed entro il 2025 per la centrale nucleare di Bohunice V1.
- (7) Il Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre* — JRC) della Commissione europea è stato istituito dall'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»). In applicazione di detto articolo, nel periodo 1960-62 sono stati firmati accordi relativi ai siti tra la Comunità, la Germania, il Belgio, l'Italia e i Paesi Bassi. Nei casi dell'Italia e dei Paesi Bassi, le installazioni nucleari nazionali sono state trasferite alla Comunità. Nei quattro siti è stata installata un'infrastruttura orientata alla ricerca nucleare, comprendente nuovi impianti. Alcuni di questi impianti sono tuttora in uso, mentre altri sono stati dismessi, in alcuni casi, più di 20 anni fa e sono per la maggior parte diventati obsoleti.
- (8) Sulla base dell'articolo 8 del trattato Euratom, e in linea con l'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, il JRC, in quanto titolare della licenza, deve gestire le sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari dismessi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza, il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti al JRC è stato varato nel 1999 con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, da allora, la Commissione ha fornito aggiornamenti periodici dei progressi del programma.
- (9) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti avviando al contempo le discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere adeguate risorse per adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
- (10) Il presente regolamento risponde alle esigenze individuate per il quadro finanziario pluriennale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria («programma Kozloduy») e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia («programma Bohunice») nonché per la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC, vale a dire JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi («programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC»). Tale dotazione finanziaria deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.



- (11) Al programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi («programma») si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
- (12) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁰⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹¹⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹²⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (13) Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che possano essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (14) L'importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione dei fondi tra le attività possono essere riveduti in base ai risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale. Dovrebbe essere possibile ottenere una maggiore flessibilità di bilancio mediante la redistribuzione dei fondi tra le attività se e quando necessario, dando nel contempo la precedenza alle attività che contribuiscono ad affrontare le sfide di sicurezza relative alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice V1 in Slovacchia, senza pregiudicare le altre attività svolte a norma del presente regolamento e in conformità del regolamento finanziario.
- (15) Il programma dovrebbe inoltre comportare la creazione di conoscenze e la condivisione delle esperienze. Le conoscenze e le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti nell'ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione dovrebbero essere diffusi nell'Unione, in coordinamento e in sinergia con altri programmi dell'UE pertinenti per le attività di disattivazione in Lituania, poiché tali misure assicurano il massimo

⁽⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).




valore aggiunto dell'UE e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione nonché alla protezione dell'ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri e/o con la Commissione.

- (16) Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi dell'Unione in modo coordinato, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze di conoscenza nell'Unione, individuando possibili vie di cooperazione, i soggetti interessati e gli ambiti in cui le conoscenze create nell'attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto e sviluppando formati per la condivisione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze.
- (17) La disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi contemplate dal presente regolamento dovrebbe essere effettuate con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.
- (18) La Commissione, la Bulgaria e la Slovacchia dovrebbero assicurare una sorveglianza e un controllo efficaci dell'evoluzione del rispettivo processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'UE ai finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta ai due Stati membri interessati. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l'adozione di misure correttive, ove necessario. A tal fine, dovrebbe essere istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione copresieduto da un rappresentante della Commissione e dello Stato membro interessato. Analogamente, un gruppo di esperti indipendenti degli Stati membri nominati dalla Commissione assiste il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC.
- (19) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁴⁾, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
- (20) Le attività nell'ambito del programma Kozloduy e del programma Bohunice dovrebbero essere determinate entro i limiti definiti dai piani di disattivazione presentati dalla Bulgaria e dalla Slovacchia in conformità del regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio ⁽¹⁵⁾. Questi piani definiscono la portata dei programmi, nonché l'irreversibilità, le scadenze e le date di completamento della disattivazione. Essi riportano inoltre le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività.
- (21) Le attività nell'ambito del programma Kozloduy e del programma Bohunice dovrebbero essere eseguite con uno sforzo finanziario comune, rispettivamente, dell'Unione e della Bulgaria e della Slovacchia, in linea con la pratica di cofinanziamento stabilita nell'ambito dei programmi precedenti.
- (22) Il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (23) È stata presa in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo «I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all'orizzonte».

⁽¹⁴⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).



- (24) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.
- (25) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (26) I metodi di attuazione e le forme di finanziamento dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle attività nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi («programma») per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, ponendo l'accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale. Esso sostiene:
- la disattivazione sicura delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, ivi compresa la gestione dei rifiuti radioattivi, in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione; e
 - l'attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca («JRC»), vale a dire rispettivamente JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, i metodi di attuazione e le forme di finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «disattivazione»: le misure amministrative e tecniche, in conformità del diritto nazionale, che consentono di eliminare parte dei controlli regolamentari o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell'ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell'impianto nucleare;

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).




- 2) «piano di disattivazione»: un documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i relativi principali indicatori di performance, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano di disattivazione è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma;
- 3) «programma Kozloduy»: la parte del programma che riguarda la disattivazione nucleare delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, situata a Kozloduy, Bulgaria;
- 4) «programma Bohunice»: la parte del programma che riguarda la disattivazione nucleare delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1, situata a Jaslovské Bohunice, Slovacchia;
- 5) «programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC»: la parte del programma che riguarda la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione presso il JRC, vale a dire rispettivamente JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è fornire finanziamenti per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione.
2. Sulla base delle esigenze attuali per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, il programma, oltre a creare conoscenze riguardo al processo di disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, mira in particolare a:
 - a) assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell'attuazione, rispettivamente, del programma di Kozloduy e del programma di Bohunice, anche per quanto riguarda la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza; e
 - b) sostenere il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC.
3. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) svolgere le attività previste nei rispettivi piani di disattivazione, lo smantellamento e decontaminazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice, compresi i sistemi, le strutture e i componenti associati e gli edifici ausiliari, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione e il sostegno alle risorse umane; e perseguire lo svincolo delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice dai controlli regolamentari;
 - b) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso il JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante;
 - c) garantire che il JRC instauri collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari, al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti i settori pertinenti, quali la ricerca e l'innovazione, la regolamentazione e la formazione, nonché di sviluppare possibili sinergie nell'Unione europea.

Il trasferimento di cui alla lettera b) del primo comma non è imposto a nessuno Stato membro ospitante ed è soggetto a un accordo bilaterale reciproco concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale reciproco stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dall'Unione e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom.



4. Negli allegati I, II e III figura una descrizione dettagliata degli obiettivi specifici. In base al risultato delle valutazioni svolta in conformità dell'articolo 11, la Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l'allegato I o II, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Bilancio del programma

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 466 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 si compone delle seguenti categorie di spesa:
 - a) 63 000 000 EUR per le attività previste nell'ambito del programma Kozloduy;
 - b) 55 000 000 EUR per le attività previste nell'ambito del programma Bohunice;
 - c) 348 000 000 EUR per le attività previste nell'ambito del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, comprese le attività per conseguire l'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).
3. La flessibilità di bilancio può essere ottenuta ridistribuendo i fondi tra le attività nell'ambito del programma, dopo le valutazioni svolte in conformità dell'articolo 11 e ai sensi del regolamento finanziario, dando nel contempo la precedenza alle attività che contribuiscono ad affrontare le sfide di sicurezza relative alla disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi.
4. L'importo di cui al paragrafo 1 può coprire le spese relative alle attività previste dai rispettivi piani di disattivazione ai fini dell'attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
5. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 5


Diffusione delle conoscenze

1. Le conoscenze create nel processo di attuazione del programma sono diffuse a livello dell'Unione.
2. Le attività per la realizzazione dell'attività di cui al paragrafo 1 sono finanziate nell'ambito del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione presso gli Stati membri.
3. Il processo di diffusione delle conoscenze è incluso e definito nei programmi di lavoro di cui all'articolo 9.

Articolo 6

Metodi di attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con le entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. I finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma possono essere concessi in qualsiasi forma prevista dal regolamento finanziario.



*Articolo 7***Attività ammissibili**

Solo le attività intese ad attuare gli obiettivi enunciati all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.

*Articolo 8***Tassi di cofinanziamento**

Fatto salvo l'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento non è superiore al 50 % per il programma Kozloduy e al 50 % per il programma Bohunice. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono finanziate dall'Unione a un tasso del 100 %.


*Articolo 9***Programmi di lavoro**

1. Il programma Kozloduy e il programma Bohunice sono attuati mediante programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro pluriennali sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è attuato mediante programmi di lavoro pluriennali ed è adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della decisione 96/282/Euratom della Commissione ⁽¹⁷⁾.
3. I programmi di lavoro pluriennali di cui ai paragrafi 1 e 2 riflettono i rispettivi piani di disattivazione che fungono da riferimento per la sorveglianza e la valutazione del programma Kozloduy e del programma Bohunice.
4. I programmi di lavoro pluriennali di cui ai paragrafi 1 e 2 specificano lo stato attuale, gli obiettivi, i risultati attesi, i relativi indicatori di performance e il calendario per l'utilizzo dei fondi e definiscono i dettagli per la diffusione delle conoscenze.

*Articolo 10***Rendicontazione e sorveglianza**

1. Gli indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato IV.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai costi complessivi e ai rischi connessi al programma.
3. Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione dei lavori negli anni precedenti, compresa la percentuale di attività risultanti da gare d'appalto, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁷⁾ Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).



*Articolo 11***Valutazione**

1. Le valutazioni sono effettuate in tempo utile per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La valutazione intermedia esamina anche la possibilità di modificare i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 9.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre cinque anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 12***Audit**

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione e del contributo nazionale effettuati da persone o soggetti, anche persone o soggetti diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.


*Articolo 13***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

*Articolo 14***Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono attività e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle attività svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.



*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 è abrogato.

*Articolo 16***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle attività avviate ai sensi del regolamento (Euratom) n. 1368/2013, che continua ad applicarsi a tali attività fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Kozloduy e il programma Bohunice e le misure adottate ai sensi del regolamento (Euratom) n. 1368/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

*Articolo 17***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO I

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma Kozloduy


1. L'obiettivo generale del programma Kozloduy è assistere la Bulgaria nel gestire le sfide relative alla sicurezza per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy. Il programma Kozloduy dovrà affrontare le seguenti principali sfide in materia di sicurezza:
 - a) smantellamento e decontaminazione degli edifici e dei componenti dei reattori conformemente ai piani di disattivazione; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi nonché in base al valore acquisito;
 - b) gestione sicura della disattivazione e dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione e dei materiali attivati e dei materiali di smantellamento, ivi inclusa la decontaminazione fino al loro stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), nonché il completamento dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti e dei materiali, se necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione e con la necessaria gestione dei rifiuti radioattivi; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiale svincolato dai controlli regolamentari e di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito; e
 - c) proseguimento del declassamento dei rischi radiologici. I progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell'impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimando le probabilità e la portata delle potenziali esposizioni. Nel programma Kozloduy lo svincolo degli impianti dai controlli regolamentari fino ai corrispondenti livelli regolamentari per il rilascio incondizionato è previsto che avvenga entro la fine del 2030.
2. L'obiettivo generale del programma Kozloduy è integrato dall'obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell'UE del programma stesso contribuendo alla diffusione delle conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo di disattivazione (prodotta in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma Kozloduy si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);
 - b) documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell'ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell'Unione.Tali attività possono essere finanziate dall'Unione a un tasso del 100 %.
I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione.
3. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la relativa preparazione sono esclusi dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1.



ALLEGATO II

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma Bohunice

1. L'obiettivo generale del programma Bohunice è assistere la Slovacchia nel gestire le sfide relative alla sicurezza che derivano dalla disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1. Il programma Bohunice dovrà affrontare le seguenti principali sfide in materia di sicurezza:
 - a) smantellamento e decontaminazione degli edifici e dei componenti dei reattori conformemente ai piani di disattivazione; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi nonché in base al valore acquisito;
 - b) gestione sicura della disattivazione e dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione e dei materiali attivati e dei materiali di smantellamento, ivi inclusa la decontaminazione fino al loro stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), nonché il completamento dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti e dei materiali, se necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione e con la necessaria gestione dei rifiuti radioattivi; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiale svincolato dai controlli regolamentari e di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito; e
 - c) proseguimento del declassamento dei rischi radiologici; i progressi realizzati per questo obiettivo devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell'impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimando le probabilità e la portata di tali potenziali esposizioni. Nel programma Bohunice lo svincolo degli impianti dai controlli regolamentari fino ai corrispondenti livelli regolamentari per il rilascio incondizionato è previsto che avvenga entro il 2025.
2. L'obiettivo generale del programma Bohunice è integrato dall'obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell'UE del programma stesso contribuendo alla diffusione delle conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo di disattivazione (prodotte in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma Bohunice si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);
 - b) documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, e sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell'ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell'Unione.Tali attività possono essere finanziate dall'Unione a un tasso del 100 %.
I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione.
3. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la relativa preparazione sono esclusi dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1.



ALLEGATO III

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del CCR

1. L'obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC consiste nel portare avanti il programma di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC, vale a dire JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi, e nella gestione sicura del combustibile esaurito, dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi. L'obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è integrato dall'obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell'UE del programma stesso contribuendo alla diffusione delle conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo di disattivazione (prodotte in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC si prefigge i seguenti obiettivi:
 - 1.1. In tutti i siti:
 - a) gestire in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi, il materiale nucleare e il combustibile esaurito;
 - b) esaminare ed elaborare opzioni per il trasferimento delle responsabilità in materia di disattivazione e di gestione dei rifiuti allo Stato membro ospitante, sulla base dell'accordo bilaterale reciproco concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante;
 - c) instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);
 - d) documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, e sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell'ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell'Unione.
 - 1.2. Presso il sito JRC di Ispra (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità italiane competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:
 - a) estrarre, trattare e stoccare in condizioni di sicurezza i rifiuti storici;
 - b) estrarre, trattare e stoccare in condizioni di sicurezza il materiale nucleare e il combustibile esaurito;
 - c) disattivare gli impianti che sono stati dismessi.
 - 1.3. Presso il sito JRC di Karlsruhe (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità tedesche competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:
 - a) disattivare le attrezzature obsolete;
 - b) ridurre al minimo l'inventario dei rifiuti radioattivi, del materiale nucleare e del combustibile esaurito;
 - c) disattivare gli impianti che sono stati dismessi e stoccare i rifiuti radioattivi associati;
 - d) fasi preparatorie della disattivazione di parti di edifici.
 - 1.4. Presso il sito JRC di Petten (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità dei Paesi Bassi competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:
 - a) ridurre al minimo l'inventario dei rifiuti radioattivi, del materiale nucleare e del combustibile esaurito;
 - b) estrarre, trattare e gestire in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi storici;
 - c) fasi preparatorie della disattivazione del reattore ad alto flusso;
 - d) disattivare gli impianti del reattore ad alto flusso e gestire in condizioni di sicurezza i rifiuti radioattivi associati.
 - 1.5. Presso il sito JRC di Geel (in funzione del rilascio delle pertinenti autorizzazioni da parte delle autorità belghe competenti per la sicurezza), conformemente al diritto nazionale:
 - a) disattivare le attrezzature obsolete;
 - b) ridurre al minimo l'inventario dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare;
 - c) fasi preparatorie della disattivazione di parti di edifici.



I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, alla quantità e al tipo di materiali nucleari e combustibile esaurito stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza e alla quantità e al tipo di materiali rimossi, secondo il caso. I progressi del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC deve essere generalmente misurato in base ai risultati attesi, ai target intermedi, alle scadenze e ai relativi principali indicatori di *performance*, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito.

2. L'obiettivo generale del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è integrato dall'obiettivo di migliorare il valore aggiunto dell'UE del programma stesso diffondendo le conoscenze acquisite per quanto riguarda il processo di disattivazione (prodotte in tale contesto) verso tutti gli Stati membri. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC si prefigge i seguenti obiettivi:
 - 2.1. instaurare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione (ad esempio gli Stati membri, le autorità preposte alla sicurezza, gli operatori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori incaricati della disattivazione);
 - 2.2. documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, e sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell'ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell'Unione.

I progressi realizzati per questo obiettivo vanno misurati in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione.


3. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità rientra nel campo di applicazione del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, come previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom.

ALLEGATO IV

Indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3

- 1) Gestione dei rifiuti radioattivi:
 - quantità e tipo dei rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.
- 2) Smantellamento e decontaminazione:
 - quantità e tipo di materiali rimossi, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.

21CE0840



REGOLAMENTO (UE) 2021/101 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 56, e l'articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania ⁽¹⁾ («protocollo n. 4») allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽²⁾ («atto di adesione»), la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009, e a disattivare successivamente dette unità.
- (2) In linea con gli obblighi dell'atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.
- (3) È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio ⁽³⁾, e in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.
- (4) La chiusura prematura e la successiva disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è stata un'operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese. Il protocollo n. 4 stabilisce che l'assistenza finanziaria dell'Unione a sostegno degli sforzi della Lituania volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina deve proseguire senza soluzione di continuità oltre il 2006 ed essere prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.
- (5) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma»), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽³⁾ Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.



- (6) È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 ⁽⁶⁾.
- (7) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili e all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
- (8) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽⁹⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁰⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹¹⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (9) Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (10) Il finanziamento a norma del presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese ad attuare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione.
- (11) Il programma dovrebbe inoltre riguardare la creazione di conoscenze e la condivisione delle esperienze. Le conoscenze e l'esperienza acquisite e gli insegnamenti tratti nell'ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione nucleare dovrebbero essere diffusi nell'Unione, in coordinamento e in sinergia con gli altri programmi dell'Unione pertinenti per le attività di disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e gli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre* — JRC), poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'UE e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione nonché alla protezione dell'ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri e/o con la Commissione.

⁽⁶⁾ Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2093 del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


⁽⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).



- (12) Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi dell'Unione in modo coordinato, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze di conoscenza nell'Unione, individuando possibili vie di cooperazione, i soggetti interessati e gli ambiti in cui le conoscenze create nell'attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto, e sviluppando formati per la condivisione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze.
- (13) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.
- (14) La Lituania e la Commissione dovrebbero assicurare una sorveglianza e un controllo efficaci dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'UE ai finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta alla Lituania. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l'adozione di misure correttive, ove necessario. A tal fine, dovrebbe essere istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione copresieduto da un rappresentante della Commissione e della Lituania.
- (15) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016 ⁽¹³⁾, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti del programma sul terreno.
- (16) Dovrebbe essere possibile rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma nonché il periodo di programmazione in base ai risultati della relazione di valutazione intermedia.
- (17) Le attività cofinanziate a norma del presente regolamento dovrebbero essere determinate entro i confini definiti dal piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio ⁽¹⁴⁾. Tale piano definisce la portata del programma, lo stadio finale e la data di completamento della disattivazione e riporta anche le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. Se del caso, la Lituania dovrebbe presentare versioni aggiornate del piano di disattivazione alla Commissione affinché ne tenga conto nell'elaborazione dei programmi di lavoro.
- (18) Le attività nell'ambito del programma dovrebbero essere attuate con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. Una soglia massima di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento stabilita nell'ambito dei precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell'Unione e visto il miglioramento dell'economia lituana, dall'inizio del programma fino al completamento dell'attuazione delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere pari all'86 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di finanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti diverse dal bilancio dell'Unione, quali istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.
- (19) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1369/2013.
- (20) Sono state prese in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo «I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all'orizzonte», le raccomandazioni ivi contenute e la risposta della Commissione.

⁽¹³⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).



- (21) Si è preso atto della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013.
- (22) Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, istituito a norma della direttiva 2011/70/Euratom.
- (23) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
- (24) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (25) I metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle attività nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma») per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2. Stabilisce gli obiettivi del programma, il suo bilancio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, i metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell'Unione.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «disattivazione»: le misure amministrative e tecniche, in conformità del diritto nazionale, che consentono di eliminare parte dei controlli regolamentari o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell'ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell'impianto nucleare;

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- 2) «piano di disattivazione»: un documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i relativi principali indicatori di performance, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano di disattivazione è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Il programma ha l'obiettivo generale di assistere la Lituania nell'attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza, creando nel contempo conoscenze riguardo al processo di disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione.
2. L'obiettivo specifico del programma è quello di smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori della centrale nucleare di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione, e continuare a gestire in sicurezza la disattivazione e i rifiuti preesistenti.
3. Una descrizione dettagliata degli obiettivi specifici del programma figura nell'allegato I. La Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l'allegato I, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Bilancio del programma


1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 552 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può coprire, oltre alle attività descritte nell'allegato I, le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tali spese devono essere documentate.
3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

Articolo 5

Diffusione delle conoscenze

1. Le conoscenze create nel processo di attuazione del programma sono diffuse a livello dell'Unione.
2. Le attività per la realizzazione dell'attività di cui al paragrafo 1 sono finanziate nell'ambito del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC come definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (Euratom) 2021/100 ⁽¹⁶⁾. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione presso gli Stati membri.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma finanziario specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei residui radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).



3. Il processo di diffusione delle conoscenze è incluso e definito nel programma di lavoro di cui all'articolo 9.

Articolo 6

Metodi di esecuzione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con l'elenco degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. I finanziamenti dell'Unione a titolo del programma possono essere erogati in qualsiasi forma prevista dal regolamento finanziario.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Attività ammissibili

Solo le attività intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Occorre approfondire il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel corso dei precedenti programmi finanziari pluriennali a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Il tasso massimo totale di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma, è pari all'86 %. La rimanente quota di finanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all'articolo 5 sono finanziate dall'Unione a un tasso del 100 %.


CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 9

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro pluriennale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 riflette il piano di disattivazione, che funge da punto di riferimento per la sorveglianza e la valutazione del programma.
3. Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 specifica lo stato attuale, gli obiettivi, i risultati attesi, i relativi indicatori di performance e il calendario per l'utilizzo dei fondi e definisce i dettagli per la diffusione delle conoscenze.



*Articolo 10***Relazioni e sorveglianza**

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai costi complessivi e ai rischi connessi al programma.
3. Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui progressi realizzati sulla base dell'attuazione dei lavori negli anni precedenti, compresa la percentuale di attività risultanti da gare d'appalto, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 11***Valutazione**

1. Le valutazioni sono effettuate in tempo utile per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La valutazione intermedia esamina anche la possibilità di modificare il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 9.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre cinque anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.


*Articolo 12***Audit**

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione e del contributo nazionale effettuati da persone o soggetti, anche persone o soggetti diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

*Articolo 13***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.



CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei fondi dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono attività e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, nonché sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1369/2013 è abrogato.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle attività avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1369/2013, che continua ad applicarsi a tali attività fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1369/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 17

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES




ALLEGATO I

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell'attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza. La rimozione degli elementi di combustibile esaurito dagli edifici dei reattori è stata completata; le prossime importanti sfide in materia di sicurezza nell'ambito del programma sono lo smantellamento dei noccioli dei reattori e il proseguimento della gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti.
2. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma sosterrà le attività previste nel piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, in particolare:
 - a) lo smantellamento e la decontaminazione delle zone superiori e inferiori e delle attrezzature dei pozzi dei reattori conformemente al piano di disattivazione. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi, nonché in base al valore acquisito;
 - b) la concezione dello smantellamento e della decontaminazione delle zone centrali dei pozzi dei reattori (noccioli di grafite). I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base al valore acquisito. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2027, anno in cui verranno concesse le autorizzazioni pertinenti per procedere all'effettiva opera di smantellamento e di decontaminazione, la cui attuazione è prevista dopo il 2027;
 - c) la gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti fino allo stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), nonché il completamento dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti, se necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito;
 - d) l'attuazione del programma di demolizione degli edifici. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità di edifici demoliti, nonché in base al valore acquisito;
 - e) l'ottenimento della licenza di disattivazione una volta completato lo scarico del combustibile nell'unità 1 e nell'unità 2 della centrale nucleare di Ignalina;
 - f) il declassamento dei rischi radiologici. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell'impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimando le probabilità e la portata di tali potenziali esposizioni.
3. Il piano di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina ha stabilito lo schema di ripartizione dei lavori del programma (schema gerarchico di scomposizione dei progetti e dell'attività di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina). Il primo livello di tale schema è costituito dalle sei voci seguenti:
 - a) P.0 «Organizzazione delle attività dell'impresa»;
 - b) P.1 «Preparazione della disattivazione»;
 - c) P.2 «Smantellamento/demolizione dell'impianto e ripristino del sito»;
 - d) P.3 «Gestione del combustibile nucleare esaurito»;
 - e) P.4 «Gestione dei rifiuti»;
 - f) P.5 «Programma post-attività».

La voce P.0 «Organizzazione delle attività dell'impresa» copre la gestione dell'impresa, la sorveglianza e l'assicurazione della qualità, il monitoraggio delle radiazioni e dell'ambiente, la sicurezza fisica, la consulenza tecnica e il sostegno giuridico alle attività dell'impresa e alla comunicazione pubblica.

La voce P.1 «Preparazione della disattivazione» copre la creazione delle condizioni preliminari per la disattivazione (come l'inventario delle attrezzature e la caratterizzazione radiologica), la modifica dell'infrastruttura, l'installazione di attrezzature e la costruzione di strutture, l'isolamento dei sistemi e delle attrezzature, la decontaminazione dei sistemi di produzione, delle attrezzature e degli impianti.



La voce P.2 «Smantellamento/demolizione dell'impianto e ripristino del sito» copre lo smantellamento dei reattori, lo smantellamento delle attrezzature di processo/dei sistemi di produzione e il pretrattamento dei rifiuti, la demolizione dell'impianto e il ripristino del sito.

La voce P.3 «Gestione del combustibile nucleare esaurito» copre la gestione e lo stoccaggio del combustibile nucleare esaurito.

La voce P.4 «Gestione dei rifiuti» copre il trattamento, il condizionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a molto bassa, bassa e media attività risultanti dalle attività operative e di disattivazione.

La voce P.5 «Programma post-esercizio» copre l'esercizio e la manutenzione degli impianti, le risorse energetiche, il rifornimento idrico, la gestione delle acque reflue e la depurazione delle acque.

4. Nel periodo di finanziamento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 le principali sfide per la sicurezza vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le sfide minori vengono affrontate nell'ambito della voce P.3, mentre le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.
5. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 8, nell'elaborazione del programma di lavoro pluriennale la Commissione, in stretta collaborazione con la Lituania, prenderà in considerazione la distribuzione degli importi disponibili in base alle priorità individuate nella tabella 1.

Tabella 1

#	Voce	Priorità
P.0	Organizzazione delle attività dell'impresa	II
P.1	Preparazione della disattivazione	I
P.2	Smantellamento/demolizione dell'impianto e ripristino del sito	I
P.3	Gestione del combustibile nucleare esaurito	II
P.4	Gestione dei rifiuti	I
P.5	Programma post-esercizio	III

6. Le conoscenze, l'esperienza e gli insegnamenti acquisiti nell'ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione sono divulgati tra i portatori di interessi dell'Unione, rafforzando in tal modo il valore aggiunto dell'UE del programma. Tali attività possono comprendere:

- sviluppare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell'UE, compresi quelli avviati dagli Stati membri;
- documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell'ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell'UE.

Queste attività sono finanziate dall'Unione al 100 % dei costi ammissibili.


I progressi compiuti riguardo a queste attività devono essere comunicati dal JRC e misurati sulla base degli indicatori specificati nel suo programma di lavoro pluriennale.

7. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la preparazione dello stesso sono esclusi dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

ALLEGATO II

Indicatori per rendere conto dei progressi del Programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3

- 1) Gestione dei rifiuti radioattivi:
- quantità e tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.
- 2) Smantellamento e decontaminazione:
- quantità e tipo di materiali rimossi, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.



DECISIONE (UE) 2021/102 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2018/146 del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato ⁽²⁾ («accordo»), che è entrato in vigore il 19 marzo 2018.
- (2) L'articolo 22 dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto») responsabile della gestione e corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
- (4) Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto recante adozione del proprio regolamento interno avrà effetti giuridici per l'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto ⁽³⁾.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 4).

⁽²⁾ Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57).

⁽³⁾ Cfr. documento 14010/20 all'indirizzo seguente: <http://register.consilium.europa.eu>.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

21CE0842



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/103 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2021****che non approva il diossido di carbonio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9). Nell'elenco figura anche il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione. La presente decisione di esecuzione non si applica a quest'ultimo.
- (2) Tutti i partecipanti hanno ritirato il sostegno all'uso del diossido di carbonio nei biocidi del tipo di prodotto 19, «repellenti e attrattivi». L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Non è stata presentata alcuna notifica a norma dell'articolo 17 di detto regolamento. In conformità all'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, dovrebbe essere adottata una decisione di non approvazione per i principi attivi che non beneficiano più di un sostegno nell'ambito del programma di riesame per il tipo di prodotto interessato.
- (3) Il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9) non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.
- (4) I biocidi esistenti del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e usati prima dei termini stabiliti all'articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) In ogni caso il diossido di carbonio figura nella categoria 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. I biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio possono pertanto essere messi a disposizione sul mercato e usati purché siano autorizzati in conformità con detto regolamento e rispettino le condizioni e le specifiche di cui all'allegato I per il diossido di carbonio.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

⁽¹⁾ G.U. L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


21CE0843



**Avviso relativo alla data di entrata in vigore delle modifiche degli allegati 14-A e 14-B e delle
appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un
partenariato economico**

Le modifiche degli allegati 14-A e 14-B e delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ⁽¹⁾, firmato a Tokyo il 17 luglio 2018, sono entrate in vigore il 1° febbraio 2021.

¹⁾ GUL 330 del 27.12.2018, pag. 3.



DECISIONE (UE) 2021/104 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2020****nel caso SA. 39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) Presunti aiuti illegali a favore di AS Tartu Agro**

[notificata con il numero C(2020) 252]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 27 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il suddetto caso (la «decisione di avvio»). La decisione di avvio si basava sulla denuncia di presunti aiuti di Stato illegali concessi ad AS Tartu Agro dal ministero estone degli Affari agricoli (precedentemente dal «ministero dell'Agricoltura», di seguito il «ministero»), presentata alla Commissione con lettera del denunciante del 24 luglio 2014 e protocollata dalla Commissione il 28 luglio 2014. La Commissione ha trasmesso la denuncia alle autorità estoni il 14 agosto 2014 invitandole a fornire informazioni e a presentare osservazioni in merito alle affermazioni del denunciante. Le autorità estoni hanno fornito le informazioni richieste il 3 ottobre 2014.
- (2) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni.
- (3) Il 21 aprile 2017 le autorità estoni hanno presentato le proprie osservazioni.
- (4) La Commissione ha ricevuto due serie di osservazioni da parte degli interessati. Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità estoni il 10 maggio 2017 (le osservazioni del denunciante) e il 12 maggio 2017 (le osservazioni di AS Tartu Agro). Le autorità estoni hanno inviato le proprie osservazioni in merito alla lettera del denunciante il 28 giugno 2018.
- (5) L'11 giugno 2017 il denunciante ha presentato ulteriori osservazioni comprensive di cinque allegati. Poiché tre di questi allegati sono risultati impossibili da aprire, il denunciante li ha ritrasmessi il 19 giugno 2017. Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità estoni il 3 luglio 2017. Le autorità estoni hanno presentato le proprie osservazioni il 21 luglio 2017.

⁽¹⁾ Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuto di Stato SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) — Presunti aiuti illegali a favore di AS Tartu Agro (GU C 103 dell'1.4.2017, pag. 4).

⁽²⁾ Cfr. la nota 1.



- (6) AS Tartu Agro ha contattato la Commissione con lettera del 30 agosto 2017, a cui è stata data risposta con lettera dell'11 settembre 2017.
- (7) Il denunciante ha contattato i servizi della Commissione a mezzo lettere del 9 gennaio 2018, 30 gennaio 2019 e 14 luglio 2019, a cui i servizi della Commissione hanno risposto a mezzo lettera rispettivamente il 7 febbraio 2018, il 1º marzo 2019 e il 17 luglio 2019.
- (8) Il 7 febbraio 2019 si è svolta una teleconferenza con le autorità estoni.
- (9) Il 15 febbraio 2019 la Commissione ha inviato alle autorità estoni una richiesta di informazioni supplementari, a cui le autorità estoni hanno risposto con lettera del 17 aprile 2019.

2. DESCRIZIONE

2.1. Il beneficiario

- (10) Attualmente AS Tartu Agro («AS Tartu Agro», originariamente «Tartu Riigimajand», ossia «azienda agricola statale di Tartu») è una società di capitali che produce latte, carne e cereali. Nel 2017 i ricavi delle sue vendite sono stati di [...] (*) milioni di EUR. La produzione di latte nel 2017 è stata di [...] tonnellate (corrispondente al [...] dei ricavi delle vendite, pari a [...] milioni di EUR). La produzione totale di carne di manzo nel 2017 è stata di [...] tonnellate, quella di cereali [...] tonnellate. Nel 2017 AS Tartu Agro aveva 126 dipendenti. Il suo utile netto nel 2017 ammontava a 1,1 milioni di EUR.
- (11) AS Tartu Agro è succeduta a un'azienda agricola statale costituita con decisione del Consiglio supremo estone nel 1992 (†) e avente per scopo la coltivazione di sementi e lo svolgimento di ricerche relative al bestiame. Nel 1997 l'azienda agricola statale è stata trasformata nella società per azioni di proprietà dello Stato AS Tartu Agro.
- (12) Ad agosto 2001 lo Stato ha deciso di vendere le azioni di AS Tartu Agro. Il 2 ottobre 2001 AS Tartu Agro è stata venduta a OÜ Tartland in esito a una gara d'appalto a procedura ristretta.


2.2. La misura

- (13) Secondo il denunciante il ministero ha concesso ad AS Tartu Agro aiuti di Stato illegali sotto forma di affitto di terreni agricoli in Tartumaa a prezzi inferiori a quelli di mercato dal 2000 (la «misura»).
- (14) Il 16 novembre 2000 il ministero e AS Tartu Agro hanno firmato un contratto di affitto avente a oggetto alcuni lotti agricoli (considerando 8 della decisione di avvio). I lotti avevano una superficie totale di 3 089,17 ettari («ha») ed erano ubicati nel comune di Tähtvere, nella contea di Tartu. I terreni sono di proprietà della Repubblica di Estonia. OÜ Tartland è subentrata nel contratto di affitto quando ha acquisito AS Tartu Agro nel 2001.
- (15) La decisione di concludere il contratto di affitto con AS Tartu Agro è stata presa in esito a una gara d'appalto a procedura ristretta. Tale procedura prevedeva la compilazione di un elenco di candidati preselezionati in base a criteri di selezione esposti nel bando di gara ufficiale (il «bando di gara»). I candidati preselezionati sarebbero quindi stati ammessi a negoziare le ulteriori condizioni sancite nel contratto di affitto (la «trattativa ristretta»).
- (16) Su richiesta del ministero, il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale estone il 6 luglio 2000. L'oggetto dell'affitto era costituito dai terreni agricoli di cui al considerando 14. Il bando di gara prevedeva come condizione la prosecuzione dell'attività di produzione agricola di AS Tartu Agro. Il termine per la presentazione delle offerte era il 26 luglio 2000.
- (17) Secondo il bando di gara i partecipanti avrebbero dovuto presentare: i) la domanda, ii) la ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di 1 000 corone estoni («EEK»), iii) un'offerta per il canone di affitto e iv) un piano d'impresa (i «criteri di selezione»).
- (18) Due società hanno presentato un'offerta: AS Tartu Agro e Aiu Põllumajanduse OÜ.
- (19) La decisione relativa ai candidati ammessi alla trattativa ristretta è stata presa il 27 luglio 2000. Un comitato di valutazione ha valutato le offerte presentate e ha preparato un verbale sull'esito della valutazione. Secondo tale verbale (‡), è stato deciso di avviare le trattative con AS Tartu Agro e di escludere il secondo offerente — Aiu Põllumajanduse OÜ — dalle trattative.

(*) Informazioni riservate

(†) Decisione del Consiglio supremo della Repubblica di Estonia, RT 1992, 36, 475.

(‡) Verbale del comitato di valutazione del 27. 7.2000.




- (20) Secondo il verbale del comitato di valutazione, AS Tartu Agro aveva presentato i documenti richiesti dal bando di gara (cfr. il considerando 17). L'offerta per il canone di affitto era di 10 000 EEK (circa 639 EUR) all'anno, pari a 3,24 EEK/ha (0,20 EUR/ha). AS Tartu Agro si era offerta anche di pagare l'imposta fondiaria di 85 000 EEK (circa 5 432 EUR) e di effettuare investimenti fino a 5 milioni di EEK (circa 320 000 EUR) all'anno. L'offerta di AS Tartu Agro prevedeva la conclusione del contratto di affitto per una durata da 10 a 25 anni.
- (21) Il verbale del comitato di valutazione riporta che anche il secondo offerente, Aiu Põllumajanduse OÜ, aveva presentato una domanda. Nella domanda tuttavia non erano presenti né la decisione del consiglio di amministrazione della società relativa alla partecipazione alla gara, né la scheda di iscrizione della società al registro centrale delle imprese estone come società a responsabilità limitata. Il piano d'impresa inoltre era stato ritenuto non in linea con taluni requisiti in termini di analisi e piani. L'offerta per il canone di affitto era di 200 EEK/ha (circa 12,78 EUR/ha) all'anno.
- (22) È stato su queste basi che si è deciso di escludere Aiu Põllumajanduse OÜ e di avviare le trattative con AS Tartu Agro.
- (23) In vista delle trattative, ad AS Tartu Agro è stato chiesto di presentare una spiegazione del volume annuo di investimenti, comprensiva di un elenco dettagliato degli investimenti annui.

2.3. Il contratto di affitto

- (24) Il 16 novembre 2000 il ministero e AS Tartu Agro hanno firmato un contratto di affitto della durata di 25 anni.
- (25) Il canone di affitto concordato era di 10 000 EEK (circa 639 EUR) all'anno, pari a 3,24 EEK/ha (0,20 EUR/ha).
- (26) Secondo il contratto di affitto, AS Tartu Agro doveva coprire i costi di manutenzione e miglioramento dei lotti, inclusi i) investimenti annui per un importo di 400 000 EEK (circa 25 565 EUR, pari a 8,28 EUR/ha) in sistemi di drenaggio; ii) spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo per un totale di 3 981 100 EEK (circa 254 444 EUR), tra cui ad esempio spese per la protezione delle colture (820 000 EEK), i concimi minerali e organici (complessivamente 3 100 000 EEK), la calcinazione (20 000 EEK) e la manutenzione dei cigli stradali (41 000 EEK) e iii) il pagamento di tutte le imposte.
- (27) Il contratto di affitto è stato modificato diverse volte in passato (cfr. i considerando 24 e 25 della decisione di avvio). Il canone di affitto è stato adeguato tre volte: il 14 gennaio 2005 è stato aumentato a 80 000 EEK (5 113 EUR), il 21 marzo 2007 a 250 000 EEK (15 978 EUR) e il 12 maggio 2009 a 416 600 EUR (26 626 EUR), corrispondenti a 136 EEK/ha (8,69 EUR/ha). Il contratto di affitto è ancora in vigore.

2.4. La relazione sulla perizia

- (28) In merito ai terreni affittati, il 1° febbraio 2016 le autorità estoni hanno presentato una relazione sull'esito di una perizia indipendente sui prezzi degli affitti dei terreni agricoli in Estonia effettuata da una società immobiliare privata, Uus Maa Tartu büroo OÜ (la «relazione di Uus Maa»). Nella relazione di Uus Maa erano valutati i 23 lotti oggetto del contratto di affitto.
- (29) Secondo tale relazione i lotti presentano una qualità del suolo nella media rispetto alla qualità del suolo dell'Estonia in generale. Tutti i lotti sono accessibili direttamente dalla rete stradale pubblica. I lotti non presentano ostacoli (ad esempio un numero consistente di tralicci dell'elettricità, zone umide o superfici forestali) che ne limitino significativamente la capacità produttiva agricola.
- (30) La perizia oggetto della relazione si basava sull'approccio del confronto delle vendite, un metodo che consiste nel confrontare un immobile con altri immobili con caratteristiche simili.
- (31) Secondo la relazione di Uus Maa, nel periodo 2000-2004 il canone di affitto dei terreni agricoli in Tartumaa oscillava tra i 6-10 EUR/ha. Prima che l'Estonia aderisse all'Unione europea nel 2004 e che divenissero disponibili le sovvenzioni agricole, erano pochi i contratti di affitto relativi ad aree coltivate. I contratti di affitto esistenti erano perlopiù formulati in modo generico e solitamente nei termini e nelle condizioni non erano inserite sfumature di significato specifiche. Generalmente i contratti erano firmati per un massimo di cinque anni e non prevedevano alcun aumento annuo del canone di affitto. Sulle torbiere, sui polder e sulle aree inondabili (le cosiddette «altre superfici») non si pagava alcun affitto; il mercato degli affitti non si estendeva a questo tipo di immobili.



- (32) Nel periodo 2005-2009 il canone di affitto annuo dei terreni agricoli in Tartumaa è salito a 10-20 EUR/ha. I contratti di affitto hanno cominciato a contemplare clausole sulla manutenzione dell'appezzamento, ad esempio sulla manutenzione dei sistemi di drenaggio. L'uso di concimi, la calcinazione e la manutenzione dei cigli stradali tuttavia non erano disciplinati dai contratti di affitto, in quanto in linea generale queste attività rientrano tra le responsabilità dell'affittuario e fanno parte della sua attività produttiva. La durata generale dei contratti di affitto era fissata a cinque anni. I contratti in genere non prevedevano un coefficiente di aumento dell'affitto durante questo periodo e neppure il pagamento di un affitto sulle altre superfici.
- (33) Nel periodo 2010-2014 i prezzi degli affitti annui sono ulteriormente aumentati, oscillando tra i 25-60 EUR/ha. I contratti di affitto hanno cominciato a prevedere un aumento annuo automatico del canone di affitto pari al 5 %. Questi contratti inoltre comprendevano clausole atte a disciplinare l'utilizzo dei terreni nell'ottica del mantenimento della qualità del suolo, ad esempio in termini di conformità a requisiti agrotecnici ecc. La durata generale dei contratti di affitto era fissata a cinque anni. Si è delineato inoltre un mercato degli affitti per le altre superfici, con un canone annuo pari a circa 10 EUR/ha.
- (34) La relazione di Uus Maa include inoltre una valutazione degli altri obblighi di AS Tartu Agro previsti dal contratto di affitto, quali il pagamento delle imposte e la manutenzione e il miglioramento dei lotti (cfr. il considerando 26). Secondo la relazione i contratti di affitto dei primi anni 2000 erano piuttosto rudimentali e formulati in modo generico. Tali contratti disciplinavano solo il prezzo e i termini di pagamento e non imponevano obblighi specifici agli affittuari.
- (35) In seguito (e in maniera predominante dal 2005) nei contratti di affitto è stato aggiunto l'obbligo per l'affittuario di pagare l'imposta fondiaria e le altre imposte correlate all'affitto. Per ovvie ragioni, la manutenzione dei sistemi di drenaggio e dei cigli stradali (manutenzione corrente) è stata inserita nei contratti come obbligo in capo all'affittuario in quanto utilizzatore e beneficiario.
- (36) Secondo la relazione di Uus Maa la costruzione di un nuovo sistema di drenaggio è un investimento negli attivi del proprietario. Un investimento di questo tipo comporta una spesa significativa in aggiunta al pagamento dell'affitto e pertanto è di solito specificato separatamente nei contratti di affitto. Nel 2010-2011 si è cominciato a inserire nei contratti di affitto disposizioni sulla destinazione d'uso dei terreni e su una condotta agronomica prudente. Tali disposizioni non sono formulate in termini monetari, ma in modo generico, e ogni affittuario decide come metterle in pratica a seconda del tipo di colture coltivate e dell'ubicazione e della natura dei terreni affittati.
- (37) La relazione di Uus Maa conclude pertanto che non era prassi comune inserire nei contratti di affitto, in una forma misurabile in termini monetari, obblighi quali quelli imposti ad AS Tartu Agro, ossia disposizioni su investimenti in sistemi di manutenzione o miglioramenti dei terreni espressi sotto forma dell'importo delle spese per la protezione delle colture e/o per i concimi minerali e organici. La relazione di Uus Maa non esamina il contratto di affitto tra AS Tartu Agro e il ministero dal punto di vista della sua lunghezza e del numero di ettari dati in affitto, se non per dichiarare che, in considerazione della lunga durata del contratto, era importante mantenere la destinazione d'uso dei terreni, con particolare riguardo alla fertilità del suolo.
- (38) La relazione di Uus Maa conclude infine che, alla luce dell'ubicazione, delle dimensioni e delle condizioni dei terreni, la liquidità dell'attivo può ritenersi alta, ma sottolinea che il risultato della perizia è solo mediamente accurato e che il valore di mercato effettivo dell'affitto può variare del 20 % in più o in meno rispetto al valore indicato nella relazione di Uus Maa (cfr. i considerando da 29 a 37).

2.5. Altre fonti dei prezzi di mercato

- (39) Il 17 aprile 2019 le autorità estoni hanno presentato dati statistici di Eesti Statistika (l'«ufficio di statistica») relativi ai prezzi di mercato dei canoni di affitto dei terreni agricoli. L'ufficio di statistica pubblica i canoni di affitto dei terreni agricoli dal 2009. L'ufficio di statistica è un ente pubblico che raccoglie e pubblica dati statistici nazionali, tra cui i prezzi degli affitti per ettaro dei terreni agricoli utilizzati. La metodologia statistica utilizzata dall'ufficio di statistica per i canoni di affitto dei terreni agricoli si basa su una metodologia approvata dall'Eurostat ⁽⁹⁾. I canoni di affitto riportati di seguito sono medie statistiche.

(9) https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/apri_lpr_esms.htm



Tabella

Canone di affitto per terreni agricoli (EUR/ha)

Contea	Tipo di terreno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale Estonia	Totale terreni agricoli	21	25	26	35	40	48	52	52	58
	Seminativi					43	50	55	54	60
	Prati permanenti					30	38	38	40	47
Contea di	Totale terreni agricoli					50	56	63	61	
Tartu	Seminativi					52	58	65	61	
	Prati permanenti					39	44	45	62	

Fonte: www.stat.ee

2.6. Motivazioni per l'avvio del procedimento


- (40) Nella decisione di avvio la Commissione non ha potuto escludere che la misura in esame comportasse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Più specificamente la Commissione si è chiesta se il canone di affitto pagato da AS Tartu Agro fosse al di sotto del prezzo di mercato e accordasse quindi un vantaggio economico a tale società.
- (41) Per valutare se un'operazione economica effettuata da un ente pubblico conferisca un vantaggio alla controparte, si deve stabilire se l'operazione è stata effettuata in linea con le normali condizioni di mercato. In tale contesto l'affitto di attivi, qualora avvenga secondo una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata conforme ai principi in materia di appalti pubblici⁽⁶⁾, può generalmente presumersi in linea con le condizioni di mercato. Nella decisione di avvio la Commissione non ha potuto concludere che tale procedura fosse stata trasparente, non discriminatoria e incondizionata (cfr. il considerando 58 della decisione di avvio). La relazione indipendente di Uus Maa presentata dalle autorità estoni sembrava indicare inoltre che il canone di affitto pagato da AS Tartu Agro fosse al di sotto dei prezzi di mercato. Non si poteva escludere pertanto che fosse stato concesso un vantaggio a favore di AS Tartu Agro.
- (42) Il vantaggio inoltre sembrava essere selettivo, in quanto il terreno era stato affittato a una sola impresa, ossia AS Tartu Agro. Anche gli altri elementi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ossia l'uso di risorse statali, l'aiuto a un'impresa, la distorsione della concorrenza e l'effetto sugli scambi commerciali (cfr. i considerando da 43 a 45 e da 65 a 67), sembravano soddisfatti.
- (43) La Commissione inoltre ha messo in dubbio il fatto che la misura potesse essere dichiarata compatibile, dal momento che l'aiuto di Stato concesso sotto forma di canoni di affitto indebitamente bassi costituisce un aiuto al funzionamento in quanto riduce i normali costi operativi del beneficiario. Gli aiuti al funzionamento sono ritenuti prima facie incompatibili con il mercato interno, in particolare a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE⁽⁷⁾.

3. OSSERVAZIONI DELL'ESTONIA

- (44) L'Estonia ritiene che l'affitto dei terreni agricoli ad AS Tartu Agro non comporti un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (45) L'Estonia contesta l'affermazione per cui la procedura di gara potrebbe non essere stata trasparente, non discriminatoria e incondizionata.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2000, *Telaustria*, C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, punto 62; Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2001, *Bent Moustén Vestergaard*, C-59/00, ECLI:EU:C:2001:654, punto 20. Cfr. anche la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2.).


⁽⁷⁾ Sentenza *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 30, sentenza *Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione*, cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, ECLI:EU:C:2011:368, punto 136, e sentenza *Siemens/Commissione*, T-459/93, ECLI EU: T:1995:100, punto 48.



- (46) In primo luogo durante la procedura di gara è stato rispettato il diritto nazionale vigente al tempo della firma del contratto. Il processo dell'affitto di terreni demaniali era disciplinato dalla legge sui beni demaniali⁽⁶⁾ (Riigivaraseadus) e attuato conformemente al regolamento del governo della Repubblica n. 285, del 1° agosto 1995, di approvazione delle norme per la concessione in uso di beni demaniali (Riigivara kasutusse andmise korra kinnitamine)⁽⁷⁾ (le «norme»).
- (47) Per quanto riguarda la trasparenza e la non discriminazione, le autorità estoni spiegano che Aiu Põllumajanduse OÜ è stata esclusa dalla trattativa in quanto non soddisfaceva i requisiti fissati nel bando di gara (cfr. i considerando 21 e 22). Nello specifico la sua domanda non conteneva né la decisione del consiglio di amministrazione di partecipare alla gara, né la scheda di iscrizione della società al registro delle imprese, che ne avrebbe dimostrato la capacità giuridica. L'obbligatorietà della presentazione di tali documenti si evinceva chiaramente dai paragrafi da 32 a 55 delle norme. Tali documenti sono necessari per consentire alle autorità incaricate della conduzione della procedura di gara di essere certe che l'impresa esista effettivamente e che la persona che presenta l'offerta sia autorizzata a rappresentare l'entità giuridica.
- (48) Aiu Põllumajanduse OÜ non aveva presentato tali informazioni e pertanto il ministero aveva l'obbligo di escludere tale società dalla gara a norma del punto 33 delle norme. Secondo le autorità estoni pertanto nell'ambito della procedura di gara non c'è stata né discriminazione né mancanza di trasparenza.
- (49) Per quanto riguarda il piano d'impresa, le autorità estoni spiegano che nel 2000 non vigevano requisiti specifici, ma che di norma un piano d'impresa comprendeva sezioni atte a illustrare un'idea imprenditoriale, le risorse, le previsioni finanziarie (compresa un'analisi costi-benefici), una valutazione dei rischi ecc. La richiesta di un piano d'impresa era finalizzata a consentire una valutazione della visione e delle possibilità dell'offerente in merito all'utilizzo dei terreni agricoli — inclusa la conservazione della riserva nazionale di sementi e la moltiplicazione di varietà di sementi ad alto rendimento in conformità agli standard dell'OCSE — sulla base delle previsioni finanziarie fornite.
- (50) Secondo le autorità estoni il piano d'impresa di AS Tartu Agro conteneva le informazioni necessarie all'adozione delle decisioni. Il piano riportava gli obiettivi strategici dell'impresa e le condizioni necessarie per il conseguimento di tali obiettivi, informazioni sulla situazione finanziaria dell'impresa e sul personale, descrizioni dettagliate dei progetti, principi di commercializzazione, previsioni finanziarie e una valutazione dei rischi.
- (51) Il piano d'impresa di Aiu Põllumajanduse OÜ non conteneva spiegazioni in merito a come la visione dell'impresa sarebbe stata realizzata. La relazione del comitato di valutazione riporta quanto segue: «Il piano d'impresa presentato non soddisfa i requisiti; non include analisi o pianificazioni di alcun tipo. L'affitto proposto è di 200 EEK/ha, ma non è chiaro come il pagamento dell'affitto sarà garantito.» Le autorità estoni pertanto hanno ritenuto che non ci fosse alcuna certezza sul fatto che la posizione finanziaria, l'esperienza e la capacità di Aiu Põllumajanduse OÜ avrebbero consentito a quest'ultima di pagare l'affitto proposto per l'intera durata del contratto di affitto. Analogamente non era chiaro come Aiu Põllumajanduse OÜ potesse garantire il soddisfacimento dei requisiti fissati nel bando di gara.
- (52) Per quanto riguarda il fatto che la procedura di gara fosse o meno incondizionata, le autorità estoni dichiarano che la decisione di imporre un requisito supplementare nella procedura, vale a dire il requisito della prosecuzione dell'attività di produzione agricola di AS Tartu Agro, non aveva alcun carattere di condizionalità. Lo scopo dell'inserimento di tale condizione nel bando di gara non riguardava le attività di AS Tartu Agro come società, ma era invece collegato alla sua produzione agricola, ossia alla necessità e all'obbligo di moltiplicare particolari varietà di sementi ad alto rendimento conformi agli standard dell'OCSE e di conservarle per la riserva nazionale di sementi. Di conseguenza secondo le autorità estoni tale requisito aveva una giustificazione oggettiva.
- (53) Secondo le autorità estoni inoltre il requisito della moltiplicazione e della conservazione delle sementi era oggettivo e consentiva a tutte le parti interessate di partecipare alla gara. Ai partecipanti alla gara non era stato imposto alcun metodo specifico. Al contrario il fine era garantire la possibilità di partecipare alla gara a un ventaglio di imprese il più ampio possibile. Il ministero pertanto non aveva posto alcun limite temporale o spaziale per il soddisfacimento del requisito della prosecuzione della produzione agricola e ciascuna parte interessata a partecipare alla gara poteva decidere autonomamente come soddisfare l'obbligo della moltiplicazione e della conservazione delle varietà di sementi in questione.

⁽⁶⁾ Legge sui beni demaniali, RT I 1995, 22, 327.


⁽⁷⁾ Regolamento del governo della Repubblica n. 285, del 1° agosto 1995, di approvazione delle norme per la concessione in uso di beni demaniali, RT I 1995, 65, 1091.



- (54) Originariamente il requisito della moltiplicazione di sementi conformi agli standard dell'OCSE e della loro conservazione per la riserva nazionale di sementi era stato introdotto sulla base dell'ordinanza n. 55 del ministero dell'Agricoltura del 30 aprile 1997. Tale ordinanza aveva imposto l'obbligo della moltiplicazione e della conservazione delle sementi alla società che aveva preceduto AS Tartu Agro, ossia Tartu Riigimajand.
- (55) Sulla base di quanto sopra esposto, le autorità estoni ritengono che la procedura di gara sia stata condotta in maniera trasparente, non discriminatoria e incondizionata.
- (56) Le autorità estoni affermano inoltre che il valore del canone di affitto corrispondeva al valore di mercato, per le ragioni che seguono. In primo luogo nella decisione di avvio non si è tenuto conto correttamente della qualità dei terreni, in quanto almeno il 12,34 % dei terreni affittati non è adatto alla produzione agricola. Più precisamente, su un totale di 377,92 ha: i) 42,4 ha sono costituiti da terreni forestali; ii) 260,5 ha da prati permanenti (corrispondenti all'area inondabile dell'Emajõgi, quindi prati naturali); e iii) 75,02 ha da strade, sentieri e fossati tra le unità catastali. Anche all'interno delle singole unità catastali ci sono strade, sentieri e fossati, la cui superficie totale non è mai stata misurata.
- (57) In secondo luogo al tempo della gara i produttori agricoli estoni erano caratterizzati da una capacità economica molto scarsa. Secondo dati del 2001 le dimensioni medie di un'azienda agricola erano di 15,6 ha. In totale le aziende di dimensioni superiori a 2 000 ettari erano 24, di cui solo otto paragonabili all'oggetto della gara in quanto aventi una superficie agricola utilizzata superiore a 3 000 ha. Di conseguenza solo un numero molto limitato di produttori agricoli era interessato ad affittare oltre 3 000 ha di terreni agricoli vincolati a una specifica destinazione d'uso, era pronto ad assumersi il rischio e aveva le capacità per farlo.
- (58) In terzo luogo l'assenza di un mercato degli affitti poneva dei limiti sulla possibile entità del canone di affitto. Al tempo della firma del contratto di affitto generalmente i terreni erano concessi in uso a titolo gratuito per prevenirne l'abbandono. Per questo motivo il ministero doveva essere sia ragionevole sia flessibile nella definizione delle proprie pretese.
- (59) In quarto luogo le autorità estoni sostengono che tutte le spese sostenute da AS Tartu Agro (riportate al considerando 26) dovrebbero essere considerate come reddito da affitto del ministero.
- (60) A questo proposito le autorità estoni sottolineano che gli investimenti nel sistema di drenaggio non sono facoltativi, ma imposti dal contratto di affitto e dalla legge. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della legge sul miglioramento dei terreni (*Maaparandusseadus*) ⁽¹⁰⁾ in vigore all'epoca, la manutenzione di un sistema di miglioramento dei terreni era un obbligo in capo al proprietario dei terreni, in questo caso lo Stato. Secondo il contratto di affitto tuttavia AS Tartu Agro aveva l'obbligo di mantenere le parti essenziali e gli elementi accessori dei terreni affittati in condizioni corrispondenti a quelle di una corretta gestione, nonché se necessario a sostituirli, senza per questo avere diritto di richiedere allo Stato il rimborso dei costi legati a tali investimenti. A tale proposito le autorità estoni sostengono che il trasferimento di tali obblighi e rischi all'affittuario sarebbe stato nell'interesse di qualsiasi investitore privato operante in qualsiasi condizione di mercato.
- (61) Sulla base di tali motivazioni, le autorità estoni sostengono che tali investimenti nel sistema di drenaggio dovrebbero essere considerati parte integrante del reddito da affitto del ministero in aggiunta all'affitto esigibile a norma del contratto e che dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione della conformità del contratto di affitto alle condizioni di mercato.
- (62) Per quanto riguarda le spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo, le autorità estoni sostengono che tali spese erano essenziali per garantire che i terreni agricoli rimanessero utilizzabili per un periodo più lungo. Senza tali spese, la qualità dei terreni agricoli affittati e il loro valore in termini economici sarebbero precipitati. Il fatto che la spesa di AS Tartu Agro per il miglioramento del bilancio dei nutrienti nel suolo abbia portato alla stabilizzazione della fertilità del suolo è stato confermato dal centro di ricerca per l'agricoltura (*Põllumajandusuuringute Keskus*). Per lo Stato quindi la conclusione del contratto di affitto in questa forma era tanto redditizia quanto necessaria. Grazie agli obblighi dell'affittuario lo Stato non doveva sostenere in prima persona questi costi, ma poteva trasferirli ad AS Tartu Agro in aggiunta al canone di affitto.
- (63) Per quanto riguarda il pagamento delle imposte, a norma degli articoli 3 e 10 della legge sull'imposta fondiaria ⁽¹¹⁾ (*Maamaksu seadus*) l'imposta fondiaria deve essere pagata o dal proprietario o dall'utilizzatore dei terreni. L'utilizzatore dei terreni deve pagare l'imposta se i terreni non sono stati nuovamente registrati secondo la procedura di cui alla legge sulla riforma fondiaria (*Maareformi seadus*). In conformità a tali disposizioni di legge, l'obbligo di pagamento dell'imposta fondiaria era in capo allo Stato estone.

⁽¹⁰⁾ Legge sul miglioramento dei terreni, RT I 1994, 34, 534, <https://www.riigiteataja.ee/akt/24638>.

⁽¹¹⁾ Legge sull'imposta fondiaria, RT I 1996, 41, 797.




- (64) Le autorità estoni pertanto sono del parere che il canone di affitto, considerato unitamente all'entità degli altri obblighi finanziari, fosse in linea con le condizioni di mercato, in quanto il loro valore complessivo era perlomeno paragonabile, se non superiore, al canone di affitto del mercato in questione.
- (65) Secondo le autorità estoni il ministero intendeva ottenere il massimo profitto possibile dall'affitto dei terreni.
- (66) Le autorità estoni ritengono inoltre che la scelta di firmare il contratto con AS Tartu Agro a seguito del completamento della procedura di gara non sia stata selettiva, in quanto AS Tartu Agro è stata selezionata in maniera trasparente, non discriminatoria e incondizionata. Nella procedura di selezione lo Stato ha agito secondo logica, con la dovuta diligenza e nel rispetto della legislazione nazionale in vigore al tempo dello svolgimento della procedura di gara. Analogamente le autorità estoni non concordano con la valutazione della Commissione, espressa nella decisione di avvio, secondo cui la misura è tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Le autorità estoni sostengono che la Commissione non abbia spiegato l'impatto del contratto di affitto né il modo specifico in cui esso falsi la concorrenza. Non si può pertanto escludere che la possibilità che il contratto di affitto falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri sia meramente ipotetica.
- (67) Infine le autorità estoni sostengono che, quand'anche la Commissione ritenesse che le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE fossero soddisfatte, non si potrebbero far valere pretese riguardo ad azioni od operazioni in materia di aiuti di Stato avvenute prima del protocollo della denuncia in data 28 luglio 2014.

4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

Osservazioni di AS Tartu Agro


- (68) AS Tartu Agro sostiene di non aver ricevuto aiuti di Stato illegali dal governo estone nel 2000, in quanto ritiene di non aver mai ricevuto alcun vantaggio economico per tutta la durata del contratto di affitto.
- (69) Secondo AS Tartu Agro il contratto di affitto è stato concluso a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, in conformità alla legislazione vigente ai tempi della firma, per le ragioni che seguono.
- (70) I documenti richiesti per la partecipazione alla gara erano specificati al paragrafo 32 delle norme.
- (71) Per quanto riguarda il fatto che la procedura di gara fosse o meno incondizionata, AS Tartu Agro fa riferimento all'importanza di garantire che la società disponesse di mezzi di produzione, sotto forma di terreni agricoli, prima della vendita delle sue azioni nel 2001 (cfr. il considerando 12), altrimenti nessuno avrebbe voluto acquistare le azioni di AS Tartu Agro e il loro valore sarebbe precipitato a zero. In quel caso lo Stato non avrebbe agito alla stregua di un investitore privato operante in conformità ai principi dell'economia di mercato. Per procedere alla vendita delle azioni e riuscire a venderle al prezzo più alto possibile era pertanto necessario associare all'affitto dei terreni la condizione della prosecuzione delle attività agricole di AS Tartu Agro. Secondo AS Tartu Agro questa condizione era espressa nel bando di gara in una forma sufficientemente ampia, che consentiva a tutti gli offerenti di presentare la propria visione su come l'avrebbero soddisfatta.
- (72) AS Tartu Agro spiega inoltre che la società aveva un'importanza strategica per il governo estone, in quanto era stata scelta come centro per le sementi e sede di formazione e sperimentazione per il ministero. A tale riguardo, il 13 ottobre 1997 il consiglio dell'OCSE sui sistemi per le sementi (*Seed Schemes*) aveva adottato una decisione relativa all'adesione dell'Estonia ai sistemi per le sementi dell'OCSE e AS Tartu Agro era stata inserita nel sistema di coltivazione delle sementi dell'OCSE. AS Tartu Agro pertanto avrebbe dovuto ricoprire un ruolo significativo come centro per le sementi garantendo la moltiplicazione delle sementi certificate e la conservazione della riserva nazionale di sementi.
- (73) AS Tartu Agro funge inoltre da sede di formazione e sperimentazione per l'Università estone di scienze della vita nei settori della medicina veterinaria, dell'allevamento, della genetica animale, della riproduzione animale e della protezione delle piante. AS Tartu Agro era quindi (ed è tuttora) importante per il governo estone per l'attuazione di obiettivi nel campo dell'istruzione.
- (74) Sulla base di quanto sopra esposto, AS Tartu Agro ritiene di non aver ricevuto alcun vantaggio dalla conclusione del contratto di affitto.
- (75) AS Tartu Agro afferma inoltre che il contratto di affitto è conforme alle condizioni di mercato per le ragioni che seguono.



- (76) AS Tartu Agro sostiene che le parti di un contratto di affitto non possono modificare il contratto o recedere dallo stesso unilateralmente anche se le condizioni del mercato cambiano durante il periodo di validità del contratto. Tale impossibilità deriva dal diritto contrattuale estone (articolo 8, paragrafo 2, della legge sulle obbligazioni ⁽¹²⁾), che stabilisce che i contratti sono vincolanti per le parti. Le parti contraenti pertanto non possono adeguare continuativamente un contratto a lungo termine alle condizioni di mercato.
- (77) AS Tartu Agro sostiene inoltre che il canone di affitto e gli obblighi supplementari dell'affittuario (cfr. i considerando 25 e 26) sono reciprocamente e indissolubilmente collegati e devono essere considerati congiuntamente come un unico reddito da affitto effettivo. Lo Stato ha agito da proprietario prudente nell'imporre l'obbligo di effettuare investimenti volti a preservare il valore dei terreni affittati e la fertilità del suolo. Secondo AS Tartu Agro lo Stato ha imposto tale obbligo per garantire un aumento a lungo termine del valore dei terreni, cosa che dimostra che ha agito in conformità al principio dell'investitore in un'economia di mercato.
- (78) Per quanto riguarda gli investimenti annui nel sistema di drenaggio, nei primi 16 anni del contratto AS Tartu Agro ha investito complessivamente 1 458 611 EUR in miglioramenti dei terreni, per una media 91 163 EUR all'anno. Questa cifra è 3,57 volte maggiore rispetto a quanto richiesto dal contratto di affitto.
- (79) L'obbligo di effettuare investimenti per almeno 400 000 EEK (25 565 EUR) all'anno in interventi di rinnovamento (quindi non di semplice manutenzione) dei sistemi di miglioramento dei terreni è stato imposto all'affittuario in un'epoca in cui l'imposizione di tali obblighi non era una prassi comune, come si evince dalla relazione di Uus Maa. Tali investimenti rappresentavano quindi per l'affittuario un obbligo significativo in aggiunta al pagamento del canone di affitto. Per lo Stato si trattava di un obbligo chiaramente vantaggioso e importante, e pertanto inevitabilmente collegato al canone di affitto.
- (80) Per quanto riguarda le spese dell'affittuario per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo, AS Tartu Agro argomenta che tali obblighi erano importanti per lo Stato nei casi in cui dava in affitto terreni per un lungo periodo. Come confermato dal centro di ricerca per l'agricoltura, il miglioramento della fertilità del suolo, per quanto sia nell'interesse dell'affittuario, va anche a beneficio dello Stato in quanto aumenta il valore dei terreni. Per AS Tartu Agro gli obblighi hanno comportato una spesa pari a 3 981 000 EEK (254 432 EUR) all'anno.
- (81) Secondo AS Tartu Agro, i dati raccolti dalla rete d'informazione contabile agricola indicano che nel 2000 i costi specifici della produzione di colture per ettaro in Estonia erano in media di 43,42 EUR/ha. Per le aziende lattiero-casearie di dimensioni paragonabili a quelle di AS Tartu Agro, i costi ammontavano in media a 28,57 EUR/ha. Il volume dei costi per il miglioramento della fertilità del suolo previsto dal contratto di affitto tuttavia era pari ad almeno 82,36 EUR/ha, quindi molto più alto della media estone per quel periodo.
- (82) Per quanto riguarda le imposte, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della legge sull'imposta fondiaria ⁽¹³⁾ il pagamento dell'imposta fondiaria spetta al proprietario dei terreni, se non diversamente convenuto tra il proprietario e l'affittuario.
- (83) Nel caso di specie è stato convenuto che AS Tartu Agro avrebbe pagato l'imposta fondiaria e qualsiasi altra imposta correlata all'oggetto del contratto di affitto. Secondo AS Tartu Agro l'obbligo giuridico di pagamento dell'imposta fondiaria in capo al proprietario dei terreni è diventato pertanto un obbligo supplementare dell'affittuario. Nella valutazione dell'entità del canone di affitto si deve pertanto tenere conto del pagamento dell'imposta.
- (84) AS Tartu Agro afferma inoltre che una porzione considerevole dei terreni affittati non può essere utilizzata ai fini della produzione agricola e cita a tale proposito la relazione di Uus Maa, secondo cui solo 2 833,596 ha di tali terreni sono seminativi. La parte restante è costituita da 116,58 ha di prati naturali, 44,06 ha di terreni forestali, 0,3 ha di zone a traffico moderato e 76,3348 ha di altre superfici (per esempio strade, fossati e superfici sommerse). Altri circa 283 ha dei seminativi sono costituiti da prati permanenti, che non possono essere utilizzati per la produzione agricola e per i quali AS Tartu Agro non riceve alcuna sovvenzione agricola, ma che la legislazione attuale obbliga a mantenere come prati permanenti. Dei 3 061,9 ha complessivamente affittati quindi solo 2 550,596 ha, corrispondenti all'83,3 %, possono essere utilizzati per la finalità prevista. Il restante 16,7 % non può essere utilizzato per la produzione agricola. Per questo motivo AS Tartu Agro sostiene che il canone di affitto effettivo per ettaro sia del 16,7 % più alto del canone di affitto previsto dal contratto.

⁽¹²⁾ Legge sulle obbligazioni, RT I, 31.12.2016, 7, consultabile all'indirizzo www.riigiteataja.ee/akt/võs

⁽¹³⁾ Legge sull'imposta fondiaria, RT I, 10.11.2016, 10, consultabile all'indirizzo www.riigiteataja.ee/akt/110112016010.



- (85) Nel corso dei primi 16 anni del contratto inoltre il canone di affitto netto fissato nel contratto di affitto è stato più che centuplicato (passando da 0,21 EUR/ha a 27,24 EUR/ha), mentre secondo la relazione di Uus Maa il prezzo di mercato è cresciuto a un ritmo (dieci volte) più lento. AS Tartu Agro sostiene anche che non è corretto paragonare questo contratto con contratti di affitto di minore entità e di durata più breve, in quanto le ragioni del locatore e dell'affittuario, e quindi anche l'equilibrio degli obblighi contrattuali previsti da tali contratti, differiscono significativamente da quelli del contratto di affitto in oggetto.

Osservazioni del denunciante


- (86) Per quanto riguarda la procedura di gara, il denunciante richiama l'attenzione sul fatto che i termini e le condizioni del bando non riportavano obblighi quali il pagamento dell'imposta fondiaria, gli investimenti annui nel sistema di drenaggio e le spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo («gli altri obblighi»).
- (87) Per quanto riguarda le spese associate agli obblighi di manutenzione dei terreni e di incremento della qualità del suolo, il denunciante sostiene che il ministero ha ammesso di non aver verificato il rispetto di tali obblighi da parte di AS Tartu Agro. Il ministero pertanto non è in grado di presentare alcun documento che indichi che queste spese non sono incluse nel canone di affitto. In linea generale il denunciante è del parere che nella valutazione dell'entità del canone di affitto non si dovrebbe tenere conto degli altri obblighi.
- (88) Per quanto riguarda le dimensioni dei lotti, il denunciante afferma che, secondo i dati del geoportale dell'ufficio territoriale estone (*Maa-ameti geoportaal*), nel 2016 le esatte dimensioni dell'oggetto del contratto di affitto corrispondevano a 3 053,59 ettari. La differenza rispetto alla superficie indicata nel contratto di affitto deriva dal fatto che negli ultimi anni il ministero ha rilottizzato e nuovamente registrato alcuni lotti già registrati, ma questi cambiamenti non sono stati ancora riportati nel contratto di affitto. Di questi lotti, 2 831,55 ha sono seminativi puri (92,73 %) e 1 033,00 ha sono prati naturali gestiti (3,38 %). Solo un lotto di 26,60 ha è direttamente escluso dall'uso agricolo in quanto è effettivamente costituito al 90 % da terreno forestale. Il denunciante riferisce che il ministero, per la gestione di tale foresta, ha concesso ad AS Tartu Agro un permesso annuale per il legname da opera.
- (89) L'oggetto del contratto di affitto inoltre è costituito solo per il 3,02 % di «altre superfici». Questa definizione copre tutte le strade di collegamento e i cigli stradali, i bordi dei fossati, i margini non coltivati dei campi, le aree verdi e gli ammassi di rocce all'interno dei campi, i ponti, le dighe, i condotti per l'acqua piovana, le aree paludose ecc. AS Tartu Agro inoltre ha permesso ai propri dipendenti di utilizzare i margini di un lotto come superficie per la creazione di orti familiari e serre. La superficie agricola economicamente utilizzabile dell'oggetto del contratto di affitto ammonta quindi complessivamente a 2 934,85 ha (96,11 %). Sulla base di queste motivazioni, il denunciante contesta la posizione del ministero secondo cui il 12 % dell'oggetto dell'affitto sarebbe escluso dall'uso agricolo.
- (90) Secondo dati della mappa online dell'ufficio di informazione e dei registri agricoli (Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet, PRIA) ⁽¹⁴⁾ AS Tartu Agro ha inoltre presentato domande per sovvenzioni agricole dell'UE per una superficie di 2 900,81 ha, pari al 95 % dell'oggetto dell'affitto. Le domande riguardano pagamenti unici per superficie, pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e forme di sostegno per la produzione rispettosa dell'ambiente.
- (91) Secondo il denunciante inoltre AS Tartu Agro ha conseguito altri redditi supplementari dai terreni. Le informazioni che il denunciante ha ottenuto dal ministero indicano che nel periodo 2000-2015 sono stati concessi ad AS Tartu Agro permessi per il legname da opera per circa 5 000 m³ di legname (betulla, abete, pino, pioppo tremolo e ontano). Secondo dati del centro per le foreste private ⁽¹⁵⁾ (SA Erametsakeskus), nel periodo 2004-2016 il prezzo di mercato del legname da opera in Estonia ha registrato le seguenti fluttuazioni: tra i 58 e gli 83 EUR/m³ per i tronchi di betulla, pino e abete; tra i 29 e i 46 EUR/m³ per i tronchi di pioppo tremolo e ontano; tra i 16 e i 31 EUR/m³ per il legname da riscaldamento. Negli ultimi tre anni il centro per la gestione delle foreste demaniali (Riigimetsa Majandamise Keskus) ⁽¹⁶⁾ ha venduto legname da opera proveniente dalle proprie foreste a un prezzo medio di 42-46 EUR/m³. Sulla base di queste informazioni, il denunciante ritiene che negli anni dal 2000 al 2016 AS Tartu Agro abbia conseguito proventi dal legname da opera per una cifra compresa tra 210 000 EUR e 230 000 EUR.
- (92) Il denunciante cita inoltre dati dell'ufficio territoriale secondo cui i prezzi effettivi degli affitti sono più alti dei prezzi degli affitti indicati nella relazione di Uus Maa, in quanto nel 2015 nella contea di Tartu il canone di affitto medio per i terreni ammontava a circa 200 EUR/ha ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁴⁾ Cfr. anche <https://kls.pria.ee/kaart/>

⁽¹⁵⁾ Cfr. <http://www.eramets.ee/metsa-ja-puidumuuk/hinnainfo-2/>

⁽¹⁶⁾ Cfr. <http://rmk.ee/organisatsioon/aastaruanded>

⁽¹⁷⁾ Cfr. anche <https://www.maaamet.ee/et/uudised/moodunud-aastal-solmitud-rendilepingute-aastatasu-kokku-402-572-eurot>



- (93) Il denunciante richiama inoltre l'attenzione sul fatto che al tempo della procedura di gara AS Tartu Agro era una persona giuridica di diritto privato detenuta al 100 % dallo Stato e l'oggetto del contratto di affitto — i terreni agricoli — era anch'esso di proprietà dello Stato. Il ministero era stato scelto come autorità incaricata di disporre di entrambe le proprietà, il che significa che sia il 100 % delle azioni di AS Tartu Agro sia i terreni oggetto del contratto di affitto figuravano nello stato patrimoniale del ministero. Il ministero pertanto ha essenzialmente condotto le trattative di gara con se stesso. Il denunciante aggiunge che dal piano d'impresa presentato da AS Tartu Agro nel quadro della gara si evince che la società riteneva che il rischio più grande fosse associato ai principali mezzi di produzione, ossia i terreni. Se un altro proprietario o affittuario fosse entrato in possesso dei terreni, per la società sarebbe stato impossibile portare avanti le proprie attività di produzione agricola. Secondo il denunciante ciò spiega perché il bando di gara prevedesse come condizione la prosecuzione della produzione agricola di AS Tartu Agro. In sostanza la finalità della procedura di gara era la conclusione di un contratto di affitto con quella specifica società.

Osservazioni delle autorità estoni

- (94) Le autorità estoni affermano di non essere d'accordo con nessuna delle argomentazioni del denunciante.
- (95) Per quanto riguarda le spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo, le autorità estoni affermano che, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, tali spese dovrebbero essere aggiunte al canone di affitto. In primo luogo le autorità estoni rigettano l'argomentazione relativa al fatto che questi requisiti supplementari non sono stati indicati fin dall'inizio nel bando di gara. Ciò è stato fatto intenzionalmente per consentire ai potenziali offerenti di presentare diverse proposte per il pagamento del canone di affitto.
- (96) In secondo luogo la manutenzione degli attivi da parte dell'affittuario era prescritta dalla legge sull'affitto (*Rendiseadus*, articolo 10, paragrafo 1), in vigore al tempo della conclusione del contratto di affitto. Nel caso di specie nel 2000 i terreni necessitavano di investimenti, anche a favore del miglioramento della fertilità del suolo.
- (97) Le autorità estoni affermano inoltre che gli obblighi dell'affittuario sono verificati dagli enti amministrativi operanti sotto la supervisione del ministero. Le autorità estoni affermano anche che l'esecuzione del contratto di affitto non è rilevante ai fini della valutazione del contenuto del contratto di affitto.
- (98) Per quanto riguarda le informazioni presentate dal denunciante in merito al fatto che i prezzi effettivi degli affitti sono più alti dei prezzi indicati nella relazione di Uus Maa, le autorità estoni affermano che ciò non è rilevante. L'ufficio territoriale ha iniziato a raccogliere informazioni sui contratti di affitto di terreni solo dal 2005 e il contratto di affitto in questione è stato firmato nel 2000.
- (99) Per quanto riguarda i redditi supplementari conseguiti sui terreni tramite la vendita di legname, le autorità estoni sostengono che l'affermazione del denunciante sia erronea, in quanto il rilascio di permessi per il legname da opera non può essere equiparato al prezzo medio di vendita del legname e i proventi delle vendite non possono essere equiparati all'utile. Le autorità estoni sostengono inoltre che il fatto che AS Tartu Agro avesse la possibilità di conseguire redditi dalla vendita di legname proveniente dall'oggetto dell'affitto è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un aiuto di Stato.
- (100) Le autorità estoni spiegano inoltre che il canone di affitto è stato aumentato diverse volte dal 2000 e riflette il prezzo di mercato.

5. VALUTAZIONE

5.1. Esistenza di un aiuto — Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (101) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (102) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) la misura deve conferire un vantaggio al destinatario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.



Risorse statali

- (103) Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel concetto di Stato rientrano tutti gli enti dell'amministrazione statale, dal governo centrale al livello amministrativo. I terreni in questione sono di proprietà dello Stato (cfr. il considerando 14) e dati in affitto dal ministero. Qualsiasi riduzione del canone di affitto costituisce pertanto un trasferimento di risorse statali e il contratto di affitto è imputabile allo Stato.

Impresa

- (104) Per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la misura deve conferire un vantaggio a un'impresa. Le imprese sono entità che esercitano un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e dal modo in cui sono finanziate. Il fatto che al tempo della procedura di gara AS Tartu Agro fosse una società per azioni di proprietà dello Stato è irrilevante, in quanto l'ordinamento giuridico dell'Unione ha una posizione neutra rispetto al regime di proprietà ⁽¹⁸⁾.
- (105) Le attività economiche sono attività che consistono nell'offrire beni o servizi sul mercato. Il presunto beneficiario della misura è AS Tartu Agro. La società produce e vende prodotti agricoli (cfr. il considerando 10) ed è pertanto un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Vantaggio

- (106) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per vantaggio si intende qualsiasi beneficio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato ⁽¹⁹⁾. Per costituire un aiuto, la misura deve conferire al beneficiario vantaggi tali da sollevarlo da oneri che solitamente sarebbero a carico del suo bilancio. Se l'operazione è stata effettuata a condizioni favorevoli, ossia se il canone di affitto pagato da AS Tartu Agro era al di sotto del prezzo di mercato, la società ha ricevuto un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (107) Per valutare se un'operazione economica effettuata da un ente pubblico conferisca un vantaggio alla controparte, si deve stabilire se l'operazione è stata effettuata in linea con le normali condizioni di mercato ⁽²⁰⁾. Per individuare la presenza di aiuti di Stato nel caso di investimenti pubblici, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno elaborato il «principio dell'investitore in un'economia di mercato». Analogamente, per valutare se una vendita o un'operazione comparabile effettuata da un ente pubblico comporti un aiuto di Stato, gli organi giurisdizionali dell'UE hanno elaborato il «criterio del venditore privato», che considera se un venditore privato che opera in condizioni normali di mercato avrebbe potuto ottenere lo stesso prezzo o un prezzo migliore ⁽²¹⁾.
- (108) La vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi o altre operazioni comparabili quali l'affitto di attivi, qualora avvengano secondo una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, conforme ai principi del TFUE in materia di appalti pubblici ⁽²²⁾, possono generalmente presumersi in linea con le condizioni di mercato, purché per la selezione dell'acquirente, del venditore o dell'affittuario siano stati applicati i criteri adeguati ⁽²³⁾.
- (109) Nella decisione di avvio la Commissione ha sollevato dubbi sul fatto che la procedura di gara utilizzata per dare in affitto i terreni fosse stata trasparente, non discriminatoria e incondizionata. La Commissione ha valutato la gara sulla base del bando di gara, del verbale del comitato di valutazione e delle osservazioni presentate. La documentazione effettiva presentata dagli offerenti non è disponibile.
- (110) La procedura deve essere trasparente per consentire a tutti gli offerenti interessati di essere debitamente e ugualmente informati in ciascuna fase della procedura di gara. L'accessibilità dell'informazione, un tempo sufficiente per gli offerenti interessati e la chiarezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione sono tutti elementi essenziali di una procedura di selezione trasparente.

⁽¹⁸⁾ A norma dell'articolo 345 TFUE «i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».

⁽¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, *Spagna/Commissione*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

⁽²⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti 60 e 61.


⁽²¹⁾ Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Land Burgenland e Austria/Commissione*, cause riunite T-268/08 e T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90.

⁽²²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2000, *Telaustria*, C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, punto 62; Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2001, *Bent Moustén Vestergaard*, C-59/00, ECLI:EU:C:2001:654, punto 20. Cfr. anche la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2).

⁽²³⁾ Punto 89 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (la «comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato») (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).




- (111) In primo luogo la Commissione concorda con la descrizione delle autorità estoni sul fatto che la procedura di gara si è svolta conformemente alle norme applicabili al tempo della firma del contratto (cfr. il considerando 46). Le norme specificavano i documenti che i candidati dovevano presentare per essere ammessi alla procedura di gara.
- (112) Secondo il bando di gara tali documenti erano: i) la domanda, ii) la ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di 1 000 EEK, iii) un'offerta per il canone di affitto e iv) un piano d'impresa (cfr. il considerando 17). Il paragrafo 32 delle norme specificava inoltre che insieme all'offerta dovevano essere presentate le seguenti informazioni: 1) nome e luogo di stabilimento del potenziale offerente; 2) consenso alle condizioni della procedura di gara; 3) attestazioni del versamento dell'anticipo e del pagamento delle quote di iscrizione; 4) il canone di affitto scritto in cifre e in lettere; 5) la firma della persona che presentava l'offerta, o, nel caso di un rappresentante di una persona fisica o giuridica, un documento attestante la rappresentanza. I suddetti requisiti erano di dominio pubblico in virtù della pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale estone e della legge applicabile al tempo dello svolgimento della gara. I potenziali offerenti hanno quindi avuto ugualmente accesso alle informazioni necessarie relative ai criteri di selezione.
- (113) Gli offerenti hanno avuto un tempo sufficiente per presentare le proprie offerte, in quanto hanno avuto 20 giorni per farlo a seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale estone (cfr. il considerando 16).
- (114) Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, della legge sui beni demaniali nel caso di una gara a procedura ristretta quale quella descritta al considerando 15 si aggiudica il contratto l'offerente la cui offerta è ritenuta migliore di quelle di tutti gli altri offerenti, in considerazione sia del prezzo offerto sia delle condizioni supplementari imposte. In linea generale pertanto il candidato che offre il canone di affitto più alto dovrebbe aggiudicarsi il contratto di affitto. Il bando di gara in questione tuttavia prevedeva una condizione supplementare, ossia la prosecuzione dell'attività di produzione agricola di AS Tartu Agro. Come illustrato ai considerando da 123 a 130, non è chiaro come questa condizione sia stata considerata nella valutazione dei criteri di aggiudicazione. Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che i criteri di aggiudicazione non fossero chiari.
- (115) Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione conclude pertanto che la procedura di gara non è stata trasparente.
- (116) Tra le condizioni indispensabili per garantire che l'operazione in questione sia conforme alle condizioni di mercato vi sono il trattamento equo e non discriminatorio di tutti gli offerenti in ogni fase della procedura e la previa precisazione di criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva.
- (117) Come illustrato al considerando 112 i criteri di selezione erano descritti nel bando di gara e nel paragrafo 32 delle norme, pertanto la Commissione può concludere che i criteri di selezione erano stati precisati prima della procedura di gara ed erano sufficientemente oggettivi.
- (118) Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, per analogia all'analisi di cui al considerando 114 la Commissione non può concludere che la condizione supplementare della prosecuzione dell'attività di produzione agricola di AS Tartu Agro fosse oggettiva. La condizione non descrive chiaramente che cosa ci si attenda dai potenziali offerenti e sembra favorire un'impresa specifica.
- (119) Per quanto riguarda l'esclusione di uno degli offerenti dalla procedura di gara, secondo le informazioni presentate dalle autorità estoni l'esclusione di Aiu Põllumajanduse OÜ dalla gara è dipesa dalla mancanza di taluni elementi nella domanda e nel piano d'impresa presentati da tale società.
- (120) Le autorità estoni hanno dimostrato che dalle norme si evinceva chiaramente che gli offerenti, per essere ammessi alla procedura, dovevano presentare una domanda completa (cfr. il considerando 112). Secondo il verbale del comitato di valutazione, nella domanda di Aiu Põllumajanduse OÜ non erano presenti né la decisione del consiglio di amministrazione della società relativa alla partecipazione alla gara, né la scheda di iscrizione della società al registro centrale delle imprese estone come società a responsabilità limitata. Il ministero era pertanto obbligato per legge a escludere Aiu Põllumajanduse OÜ dalla gara (cfr. il considerando 48).
- (121) Le autorità estoni hanno anche spiegato che un piano d'impresa completo è necessario per la valutazione della visione e delle possibilità dell'offerente in merito all'utilizzo dei terreni agricoli. Secondo la relazione del comitato di valutazione, stando al verbale del comitato di valutazione il piano d'impresa presentato da Aiu Põllumajanduse OÜ non includeva alcun tipo di analisi o pianificazioni. Non era chiaro inoltre come il pagamento dell'affitto proposto (200 EEK/ha) sarebbe stato garantito (cfr. il considerando 51). Sulla base di quanto sopra esposto, in base ai criteri di selezione l'esclusione di Aiu Põllumajanduse OÜ non è stata discriminatoria, in quanto nella domanda non erano presenti né la decisione del consiglio di amministrazione della società relativa alla partecipazione alla gara, né la scheda di iscrizione della società al registro centrale delle imprese estone come società a responsabilità limitata.



- (122) Tuttavia, per quanto riguarda la procedura di gara in generale, in base alla valutazione dei criteri di aggiudicazione riportati di seguito la procedura di gara è stata discriminatoria in quanto ha garantito l'attività futura di uno dei partecipanti alla gara.
- (123) Per quanto riguarda la condizionalità della procedura di gara, una gara è incondizionata quando un potenziale acquirente, indipendentemente dall'attività commerciale svolta, è generalmente libero di acquistare gli attivi, i beni e i servizi in vendita e di utilizzarli per i suoi scopi. Se vige una condizione secondo cui l'acquirente deve assumere obblighi speciali a vantaggio delle autorità pubbliche o nell'interesse pubblico generale — che un venditore privato non pretenderebbe — diversi da quelli derivanti da norme generali nazionali o da decisioni delle autorità di pianificazione, la gara non può essere considerata incondizionata ⁽²⁴⁾.
- (124) È assodato che il bando di gara prevedeva una condizione specifica, che imponeva la prosecuzione dell'attività di produzione agricola di AS Tartu Agro (cfr. il considerando 16). Secondo le autorità estoni, lo scopo della condizione non coincideva con la prosecuzione delle attività di AS Tartu Agro come società, ma era invece collegato alla sua specifica produzione agricola. Nello specifico il ministero intendeva garantire la moltiplicazione di particolari varietà di sementi ad alto rendimento conformi agli standard dell'OCSE e la conservazione della riserva nazionale di sementi necessaria (cfr. il considerando 52).
- (125) Secondo le autorità estoni il requisito della moltiplicazione e della conservazione delle varietà di sementi ad alto rendimento era oggettivo e consentiva a tutte le parti interessate di partecipare alla gara. Ai partecipanti alla gara non era stato imposto alcun metodo specifico (cfr. il considerando 53). La Commissione rileva tuttavia che il bando di gara non specificava che il potenziale offerente avrebbe dovuto moltiplicare e conservare determinate sementi, ma solo che avrebbe dovuto portare avanti l'attività agricola di una specifica società, AS Tartu Agro, una volta entrato in possesso dei terreni oggetto dell'affitto, il che presenta chiaramente un carattere di condizionalità.
- (126) Il requisito fissato nel bando di gara, quand'anche fosse limitato alla moltiplicazione e alla conservazione delle suddette sementi, dovrebbe comunque essere considerato condizionale e facente riferimento alle attività di AS Tartu Agro. Nello specifico la condizione della moltiplicazione di particolari varietà di sementi ad alto rendimento conformi agli standard dell'OCSE e della loro conservazione (all'interno dei terreni affittati) non deriva da norme generali nazionali. Tale obbligo è stato imposto ad AS Tartu Agro, e nel 1997 a Tartu Riigimajand (cfr. il considerando 54), mediante un'ordinanza del ministero dell'Agricoltura. Ne consegue che tale obbligo non è collegato ai terreni affittati ma alle attività di AS Tartu Agro. Sulla stessa linea le osservazioni del denunciante evidenziano l'importanza della gara per AS Tartu Agro (considerando 93). La Commissione conclude pertanto che né la moltiplicazione e la conservazione di particolari sementi né la prosecuzione delle attività agricole di AS Tartu Agro derivano da norme nazionali, ma anzi che quest'ultima rappresenta una condizione della gara.
- (127) Per quanto riguarda il fatto che la moltiplicazione e la conservazione di particolari sementi o la condizione della prosecuzione dell'attività di produzione agricola di AS Tartu Agro rappresentino o meno una decisione di un'autorità di pianificazione, la Commissione ritiene che non sia così. In generale un'autorità di pianificazione prepara e attua un piano di sviluppo di una determinata area geografica, concedendo anche licenze edilizie sui lotti. La destinazione d'uso dei terreni affittati era ed è tuttora la produzione agricola in generale. L'uso del suolo rappresenta generalmente attività economiche come lo sfruttamento agricolo, residenziale, industriale e commerciale dei terreni. I terreni agricoli sono definiti come le superfici occupate o da seminativi, o da colture permanenti o da pascoli permanenti ⁽²⁵⁾. Le autorità di pianificazione non definiscono il tipo di colture o attività che possono essere portate avanti sui terreni agricoli. Nel caso di specie la condizione era stata addirittura imposta a Tartu Riigimajand tramite un'ordinanza del ministero, e quindi non da una decisione di un'autorità di pianificazione collegata ai terreni affittati. Allo stesso modo l'autorità di pianificazione non può imporre alle società ammissibili di operare esclusivamente nel settore agricolo, come invece suggerisce la condizione della prosecuzione delle attività agricole di AS Tartu Agro.
- (128) Inoltre vincolare l'affitto dei terreni al requisito della prosecuzione dell'attività di produzione agricola di una data impresa limita chiaramente la destinazione d'uso dei terreni per il potenziale offerente. Rinunciando alla possibilità di ottenere il canone di affitto più alto possibile, lo Stato non ha agito come un operatore privato in un'economia di mercato, ma piuttosto come un'autorità pubblica guidata da considerazioni politiche. Un operatore privato del mercato, non avendo questi vincoli, sarebbe stato in grado di attrarre più offerte e ottenere un prezzo più alto.


⁽²⁴⁾ Punto 94 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato.

⁽²⁵⁾ <https://data.oecd.org/agrland/agricultural-land.htm>



- (129) Le osservazioni di AS Tartu Agro sembrano inoltre confermare che la condizione introdotta nel bando di gara era collegata al compito pubblico della coltivazione di sementi conformi agli standard dell'OCSE (cfr. i considerando 71 e 72). Tali osservazioni indicano anche che la condizione introdotta nel bando di gara era rilevante per la privatizzazione di AS Tartu Agro. Questa argomentazione sembra essere sostenuta anche dal denunciante (cfr. il considerando 93). L'affitto dei terreni e la privatizzazione di AS Tartu Agro sono tuttavia due operazioni distinte e la privatizzazione di AS Tartu Agro non è oggetto di valutazione nel contesto della presente decisione.
- (130) Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la procedura di gara finalizzata all'affitto dei terreni è stata non trasparente, discriminatoria e condizionata e che pertanto non soddisfa le condizioni necessarie affinché l'operazione possa essere giudicata in linea con le condizioni di mercato.
- (131) Occorre inoltre valutare se l'affitto dei terreni ad AS Tartu Agro da parte del ministero sia conforme alle condizioni di mercato sulla base della perizia presentata nella relazione di Uus Maa di cui al considerando 28 e dei dati presentati dalle autorità estoni di cui al considerando 39⁽²⁶⁾. In primo luogo è opportuno pertanto analizzare se il canone di affitto pagato da AS Tartu Agro, comprendente esclusivamente l'affitto e non le altre spese come le imposte fondiari e le spese di manutenzione, sia stato in linea con il canone di affitto medio dei terreni agricoli in Estonia nell'intero periodo dell'affitto. Gli altri obblighi di AS Tartu Agro saranno esaminati in un secondo momento.
- (132) Nel definire il prezzo di mercato del canone di affitto, la Commissione esaminerà le possibili stime disponibili: i) una relazione sui prezzi degli affitti redatta da una società immobiliare privata, Uus Maa (cfr. il considerando 28) e ii) i dati dell'ufficio di statistica (cfr. il considerando 39).
- (133) La Commissione ritiene che la relazione di Uus Maa presenti stime plausibili, per quanto prudenti, dei canoni di affitto nella contea di Tartu nel periodo dal 2000 al 2014. Per quanto riguarda i dati dell'ufficio di statistica, le stime di mercato per il periodo 2015-2017 sono prezzi medi basati sui canoni di affitto dichiarati e non costituiscono una perizia sul prezzo di affitto dei terreni. Queste stime non tengono conto delle caratteristiche specifiche dei terreni dati in affitto ad AS Tartu Agro.
- (134) Secondo la relazione di Uus Maa, nel periodo 2000-2004 il canone di affitto dei terreni agricoli in Tartumaa oscillava tra i 6-10 EUR/ha (cfr. il considerando 31). Nel 2000 AS Tartu Agro pagava un canone di affitto, comprendente esclusivamente l'affitto e non le altre spese come le imposte e le spese di manutenzione (cfr. il considerando 25), pari a 0,20 EUR/ha, pertanto il canone di affitto pagato da AS Tartu Agro era inferiore al prezzo di mercato.
- (135) Secondo la relazione di Uus Maa nel periodo 2005-2009 il canone di affitto dei terreni agricoli in Tartumaa è salito a 10-20 EUR/ha (cfr. il considerando 32). Secondo le autorità estoni il canone di affitto di AS Tartu Agro è stato aumentato a 1,66 EUR/ha il 14 gennaio 2005 e a 5,21 EUR/ha il 21 marzo 2007. Il canone di affitto di AS Tartu Agro era quindi inferiore al prezzo di mercato anche in questo periodo.
- (136) Secondo la relazione nel periodo 2010-2014 i prezzi degli affitti sono ulteriormente aumentati, oscillando tra i 25-60 EUR/ha (cfr. il considerando 35). Il canone di affitto pagato da AS Tartu Agro è stato aumentato a 8,68 EUR/ha il 12 maggio 2009 (cfr. il considerando 25), ma sembra comunque che sia rimasto al di sotto del prezzo di mercato anche nel periodo 2010-2014.
- (137) Secondo i dati presentati dalle autorità estoni, nel 2015 il canone di affitto medio per i terreni agricoli in Estonia era pari a 52 EUR/ha, mentre quello dei seminativi era pari a 55 EUR/ha (cfr. il considerando 39, tabella). Nella contea di Tartu, dove si trovano i terreni affittati, i canoni corrispondenti erano di 63 EUR/ha e 65 EUR/ha. Secondo le autorità estoni AS Tartu Agro pagava un canone di affitto di 26,86 EUR/ha. Nel 2015 il canone di affitto di AS Tartu Agro era quindi inferiore al prezzo di mercato.
- (138) Nel 2016 il canone di affitto medio per i terreni agricoli e i seminativi in Estonia era rispettivamente di 52 EUR/ha e 54 EUR/ha (cfr. il considerando 39, tabella). Nella contea di Tartu i canoni corrispondenti erano rispettivamente di 61 EUR/ha e 61 EUR/ha. Secondo le autorità estoni AS Tartu Agro pagava un canone di affitto di 27,30 EUR/ha. Il canone di affitto di AS Tartu Agro era quindi inferiore al prezzo di mercato anche nel 2016.
- (139) Nel 2017 il canone di affitto medio per i terreni agricoli e i seminativi in Estonia era rispettivamente di 58 EUR/ha e 60 EUR/ha (cfr. il considerando 39, tabella). Per questo anno non si dispone di dati relativi alla contea di Tartu. Secondo le autorità estoni AS Tartu Agro pagava un canone di affitto di 27,28 EUR/ha. In sé il canone di affitto di AS Tartu Agro era quindi inferiore al prezzo di mercato anche nel 2017.
- (140) Sulla base di queste cifre, il canone di affitto in sé è stato al di sotto del prezzo di mercato nell'intero periodo 2000-2017.

⁽²⁶⁾ Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Land Burgenland e Austria/Commissione*, cause riunite T-268/08 e T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90, punto 72.



- (141) Di seguito sono esaminati gli altri obblighi riportati nel contratto: i) investimenti annui in sistemi di drenaggio; ii) spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo, tra cui ad esempio spese per la protezione delle colture, i concimi minerali e organici, la calcinazione e la manutenzione dei cigli stradali e iii) il pagamento di tutte le imposte (considerando 26).
- (142) Le autorità estoni sostengono che tutti i suddetti obblighi in capo all'affittuario dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione del reddito da affitto.
- (143) La Commissione può accettare tale argomentazione per parte degli investimenti annui nel sistema di drenaggio (considerando 36, 60 e 79). A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della legge sul miglioramento dei terreni (*Maaparandus seadus*) in vigore all'epoca, la manutenzione di un sistema di miglioramento dei terreni era un obbligo in capo al proprietario dei terreni. La suddetta base giuridica tuttavia fa riferimento in generale alla manutenzione del sistema di miglioramento dei terreni e non specifica ad esempio i requisiti minimi relativi ai sistemi di miglioramento dei terreni né disciplina gli investimenti in nuovi sistemi di drenaggio. Stando al ministero, nel caso di specie AS Tartu Agro ha effettuato investimenti per l'importo fissato nel contratto senza essere rimborsata dallo Stato. Per quanto riguarda l'importo di tali investimenti, sembra però che esso sia stato proposto da AS Tartu Agro e non imposto alla stessa (cfr. i considerando da 77 a 79). Secondo il verbale del comitato di valutazione, l'offerta iniziale di AS Tartu Agro prevedeva un canone di affitto di 10 000 EEK (circa 639 EUR) all'anno, pari a 3,24 EUR/ha (0,20 EUR/ha), più il pagamento dell'imposta fondiaria di 85 000 EEK (circa 5 432 EUR) e investimenti fino a 5 milioni di EEK (circa 320 000 EUR) all'anno (cfr. il considerando 20). A seguito della trattativa ristretta, il canone di affitto è stato fissato al valore previsto dall'offerta iniziale (cfr. il considerando 25) e gli altri obblighi nella misura seguente: i) investimenti annui per un importo di 400 000 EEK (circa 25 565 EUR, pari a 8,28 EUR/ha) in sistemi di drenaggio; ii) spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo per un totale di 3 981 100 EEK (circa 254 444 EUR) e iii) pagamento di tutte le imposte (cfr. il considerando 26). AS Tartu Agro argomenta inoltre di avere effettuato investimenti nel sistema di drenaggio per un importo ancora più alto, pari a 3,57 volte in più di quanto richiesto dal contratto di affitto (cfr. il considerando 78). Ciò sembra indicare pertanto che l'importo degli investimenti nel sistema di drenaggio ha avuto origine da AS Tartu Agro e che certo non era prescritto da nessuna norma né era stato imposto esclusivamente dallo Stato, specialmente alla luce del fatto che la procedura di gara è stata non trasparente, discriminatoria e condizionata (cfr. il considerando 130).
- (144) Questo tipo di investimenti inoltre ha solitamente un orizzonte temporale più lungo rispetto ad esempio agli investimenti per la protezione delle colture e i concimi minerali, che devono essere effettuati con cadenza annuale. Al contempo l'affittuario AS Tartu Agro ha beneficiato di tali investimenti, che contribuivano a un uso più efficiente del suolo. La Commissione osserva che il contratto di affitto aveva una lunga durata, pari a 25 anni, e che pertanto anche AS Tartu Agro, in quanto parte utilizzatrice dei terreni, ha beneficiato ampiamente di tali investimenti. In linea generale il drenaggio dei terreni agricoli apporta un valore aggiunto alla produzione e massimizza il rendimento delle colture coltivate per il produttore ⁽²⁷⁾. Il drenaggio aumenta il potenziale di resa, il che significa che un terreno ben drenato può massimizzare il tasso di crescita delle colture. Il sistema di drenaggio inoltre riduce i costi di produzione variabili, dal momento che i terreni ben drenati necessitano di meno concimi e pesticidi. Un buon drenaggio dei terreni permette inoltre un funzionamento efficiente dei macchinari agricoli, con conseguente riduzione del consumo di diesel e quindi dei costi a carico del produttore. La Commissione riconosce tuttavia che lo Stato è stato sollevato dal pagamento di alcuni costi (i costi di manutenzione) che altrimenti avrebbe dovuto sostenere in quanto proprietario dei terreni, pur continuando a beneficiare di un possibile aumento del valore dei terreni. Pertanto, contrariamente a quanto stabilito nella decisione di avvio (cfr. il considerando 61 della decisione di avvio), la Commissione stabilisce che è opportuno tenere conto di parte degli investimenti nel sistema di drenaggio come entrate dello Stato. Tenendo conto delle suddette argomentazioni, la Commissione ritiene che aggiungere metà degli investimenti nel sistema di drenaggio al reddito da affitto del ministero rappresenti una stima prudente del reddito supplementare che il ministero ha conseguito tramite l'affitto, specialmente in considerazione del fatto che AS Tartu Agro ha ampiamente beneficiato dei vantaggi complessivi derivanti da tali investimenti e che l'importo degli investimenti superava quanto prescritto dalla legge. Sulla base di quanto sopra esposto, è opportuno considerare metà degli investimenti annui come parte integrante del reddito da affitto del ministero.
- (145) La Commissione ritiene tuttavia che le spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo siano nell'interesse dell'affittuario in quanto sono perlopiù collegate ai costi dei fattori di produzione, quali ad esempio i costi per la protezione delle colture (pesticidi) e i concimi minerali e organici (cfr. anche il considerando 36). Generalmente tali fattori di produzione sono utilizzati per ciascuna fase di crescita e la loro tipologia varia a seconda delle colture coltivate. Essi rientrano pertanto nell'attività di produzione annua di AS Tartu Agro ed essenzialmente è solo AS Tartu Agro a beneficiarne, in quanto incrementano ad esempio la resa delle colture coltivate da tale società. La Commissione pertanto non concorda con le argomentazioni delle autorità estoni (considerando 62) e di AS Tartu Agro (considerando 80 e 81). Se lo Stato poi avesse deciso di utilizzare i terreni per

⁽²⁷⁾ <http://www.fao.org/3/w7224e/w7224e05.htm>



altre finalità (ad esempio la costruzione di abitazioni sui lotti in virtù della vicinanza alla seconda città più grande dell'Estonia, Tartu), l'utilizzo passato di pesticidi e concimi avrebbe avuto un impatto limitato sul valore dei terreni. Inoltre, in considerazione della lunga durata dell'affitto, pari a 25 anni, il principale beneficiario è l'utilizzatore dei terreni, ossia AS Tartu Agro. In più, come indicato dal denunciante, lo Stato non ha verificato l'adempimento di tali obblighi da parte di AS Tartu Agro (cfr. il considerando 87). Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che le spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo ammontanti complessivamente a circa 254 444 EUR non dovrebbero essere considerate parte integrante del reddito da affitto dello Stato.

- (146) In linea generale le imposte di per sé non costituiscono un reddito da affitto, dal momento che sono versate dal proprietario degli attivi allo Stato. Nel caso di specie tuttavia, come argomentato dalle autorità estoni e da AS Tartu Agro (rispettivamente ai considerando 63 e 82-83), AS Tartu Agro ha pagato le imposte per conto del proprietario dei terreni (lo Stato) e pertanto lo Stato non ha dovuto sostenere le proprie spese per questo oggetto. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nella decisione di avvio (cfr. il considerando 61 della decisione di avvio), il valore dell'imposta fondiaria annua pagata da AS Tartu Agro dovrebbe essere considerato parte integrante del reddito da affitto del ministero.
- (147) Anche se al canone di affitto sono stati aggiunti gli elementi precedentemente descritti e riportati di seguito — metà degli investimenti nel sistema di drenaggio e le imposte pagate da AS Tartu Agro — il reddito da affitto rimane al di sotto del canone di affitto di mercato.
- (148) Sulla base di quanto sopra esposto, il canone di affitto pagato da AS Tartu Agro è stato al di sotto del prezzo di mercato nell'intero periodo 2000-2017. Tenuto conto inoltre del fatto che la procedura di gara è stata non trasparente, discriminatoria e condizionata, la Commissione conclude pertanto che l'affitto dei terreni da parte del ministero abbia conferito un vantaggio ad AS Tartu Agro.

Selettività


- (149) Come stabilito dalla Corte, nel caso di un aiuto individuale l'individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la selettività della misura ⁽²⁸⁾. La Commissione non concorda con l'argomentazione delle autorità estoni sul fatto che la misura non sia stata selettiva (cfr. il considerando 66). A tale proposito, la misura ha conferito un vantaggio solo ad AS Tartu Agro, in quanto i terreni demaniali in questione sono stati dati in affitto solo a tale società (cfr. il considerando 14). Tale decisione è stata presa in esito a una procedura di gara non trasparente, discriminatoria e condizionata (cfr. i considerando da 110 a 130). La condizione della selettività è pertanto soddisfatta.

Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (150) Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la misura deve essere tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (151) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione competitiva di un'impresa sia rafforzata rispetto a quella di altre imprese concorrenti tramite la concessione di un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe altrimenti ottenuto nel corso normale della sua attività è indice di una possibile distorsione della concorrenza. Qualsiasi aiuto concesso ad AS Tartu Agro sotto forma di un canone di affitto ridotto avrebbe pertanto permesso alla società di incrementare o perlomeno mantenere le proprie attività in virtù dell'aiuto. L'aiuto è quindi tale da limitare le possibilità di altre imprese.
- (152) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'aiuto concesso a un'impresa risulta incidere sugli scambi tra Stati membri nei casi in cui l'impresa in questione è attiva in un mercato aperto al commercio intraunionale. Il beneficiario opera sui mercati dei prodotti lattiero-caseari, della carne e dei cereali (cfr. il considerando 10), sui quali si svolgono scambi interni. Nel 2018 il valore delle esportazioni estoni nell'ambito degli scambi intra UE-28 era di 51 milioni di EUR per la carne e di 177 milioni di EUR per i prodotti lattiero-caseari ⁽²⁹⁾. I settori interessati sono aperti alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sono sensibili a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. A differenza di quanto sostenuto dalle autorità estoni (considerando 66), alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione ritiene che la misura sia tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (153) Poiché tutte le condizioni necessarie di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono soddisfatte, la Commissione conclude che la misura in esame costituisce un aiuto di Stato. È necessario pertanto quantificare il vantaggio.


⁽²⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2015, *Commissione/MOL*, C-15/14 P, ECLI:EU:C:2015:362, punto 60.

⁽²⁹⁾ Eurostat: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database>



Quantificazione del vantaggio

- (154) Tenuto conto delle predette considerazioni, è opportuno basarsi sulla relazione di Uus Maa per definire le stime del canone di affitto in relazione al periodo 2000-2009. Secondo la relazione di Uus Maa, nel periodo 2000-2004 il canone di affitto per i terreni agricoli in Tartumaa oscillava tra i 6-10 EUR/ha (cfr. il considerando 33). Sulla base di quanto sopra esposto, il canone di affitto annuo medio (media aritmetica) basato sulla relazione di Uus Maa dovrebbe essere confrontato con il canone di affitto annuo pagato da AS Tartu Agro nel periodo 2000-2004.
- (155) Per quanto riguarda il periodo 2005-2009, il canone di affitto dei terreni agricoli in Tartumaa è salito a 10-20 EUR/ha. Analogamente la media aritmetica del canone di affitto annuo basata sulla relazione di Uus Maa dovrebbe essere confrontata con il canone di affitto annuo pagato da AS Tartu Agro nel periodo 2005-2009.
- (156) Nel periodo 2010-2014, i canoni di affitto indicati nella relazione di Uus Maa oscillavano tra i 25-60/EUR ha. Questa forbice è piuttosto ampia, pertanto è opportuno utilizzare i valori medi del canone di affitto disponibili (canone di affitto in Estonia, canone di affitto dei terreni agricoli) dell'ufficio di statistica per definire il valore proxy di mercato annuo (cfr. il considerando 39, tabella). Analogamente per il periodo 2015-2018 ci si dovrebbe basare sui valori medi del canone di affitto annuo (canone di affitto in Estonia, canone di affitto dei terreni agricoli) dell'ufficio di statistica.
- (157) Le autorità estoni sostengono inoltre che almeno il 12,34 % dei terreni affittati non è adatto alla produzione agricola (cfr. il considerando 56). La Commissione rileva tuttavia che nel contratto non erano indicate parti dei terreni agricoli non adatte all'agricoltura. Di norma le parti contraenti avrebbero specificato le particolarità degli attivi nel testo del contratto e avrebbero adattato di conseguenza i termini utilizzati, ossia il canone di affitto.
- (158) Il denunciante inoltre ha presentato informazioni riguardanti le dimensioni e l'utilizzo dei lotti (cfr. i considerando da 88 a 91). Tali informazioni indicano che AS Tartu Agro ha presentato domande per sovvenzioni agricole dell'UE e ha avuto la possibilità di conseguire redditi supplementari dai terreni, ad esempio tramite la vendita di legname (cfr. il considerando 91). A titolo di esempio del pagamento di sovvenzioni agricole, nel 2010 AS Tartu Agro ha ricevuto sovvenzioni agricole per 2 912,76 ha, pari al 95 % dell'oggetto dell'affitto. La Commissione rileva pertanto che, anche se non tutti i lotti erano costituiti da seminativi puri, le superfici non coltivabili potevano comunque essere utili in altri modi. I terreni forestali ad esempio potevano essere utilizzati per la produzione di legname, i prati potevano essere utilizzati per la produzione di foraggio ed erano ammissibili ai pagamenti delle sovvenzioni agricole dell'UE e le strade di accesso (cfr. il considerando 56) garantivano l'accesso diretto ai lotti, particolarmente utile per il trasporto in uscita dei prodotti (grano, foraggio ecc.). Tenendo conto del fatto che è difficile trovare proxy affidabili per il prezzo di mercato dell'affitto dei terreni forestali, dei prati e delle altre superfici, la Commissione ritiene che il numero di ettari per cui sono state pagate sovvenzioni agricole possa essere utilizzato come base per il calcolo del vantaggio. Il numero di ettari per cui sono state pagate sovvenzioni agricole corrispondeva a circa il 95-97 % dell'oggetto dell'affitto nel periodo 2004-2018.
- (159) Le autorità estoni sostengono inoltre che solo un numero limitato di produttori agricoli era interessato ad affittare oltre 3 000 ha di terreni agricoli (cfr. il considerando 57). A tale proposito la Commissione osserva che le autorità estoni avrebbero potuto dare in affitto i terreni in lotti separati. I terreni erano già suddivisi in 23 lotti separati, che avrebbero potuto essere dati in affitto separatamente. Il numero di potenziali offerenti ammissibili è stato inoltre ulteriormente limitato dalla condizione della prosecuzione della produzione agricola di AS Tartu Agro.
- (160) Le autorità estoni sostengono inoltre che l'assenza di un mercato degli affitti abbia posto limiti all'esito della gara. La relazione di Uus Maa indica che la situazione del mercato era instabile, ma riporta comunque l'esistenza di contratti di affitto di breve durata per l'utilizzo di terreni agricoli. Tenuto conto della situazione del mercato, un investitore privato operante sul mercato avrebbe quindi fissato una durata dell'affitto inferiore a 25 anni.
- (161) Le autorità estoni argomentano inoltre che tutti gli obblighi dell'affittuario — i) gli investimenti annui nei sistemi di drenaggio; ii) le spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo e iii) il pagamento di tutte le imposte — dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione del reddito da affitto (cfr. il considerando 26).
- (162) La Commissione può accettare tale argomentazione per quanto riguarda gli investimenti annui nel sistema di drenaggio (considerando 36, 60 e 79) e nella misura descritta ai considerando 143 e 144. È opportuno pertanto considerare metà del valore degli investimenti annui previsto dal contratto come parte integrante del reddito da affitto. Tale valore sembra essere una stima prudente alla luce del fatto che a norma di legge la manutenzione di un sistema di miglioramento dei terreni era un obbligo in capo al proprietario dei terreni (cfr. i considerando 143 e 144), ma che d'altro canto in ragione della lunga durata del contratto di affitto, pari a 25 anni, AS Tartu Agro, in quanto parte utilizzatrice dei terreni, ha beneficiato ampiamente di tali investimenti.



- (163) La Commissione ritiene tuttavia che le spese per la manutenzione dei terreni e l'incremento della qualità del suolo siano principalmente nell'interesse dell'affittuario in quanto sono perlopiù collegate ai costi dei fattori di produzione, quali ad esempio i costi per la protezione delle colture (pesticidi) e i concimi minerali e organici, come descritto al considerando 145, e che pertanto non dovrebbero essere considerate come reddito da affitto dello Stato.
- (164) In linea generale le imposte di per sé non costituiscono un reddito da affitto, dal momento che sono versate dal proprietario degli attivi allo Stato. Nel caso di specie tuttavia, come sostenuto al considerando 146, AS Tartu Agro ha pagato l'imposta fondiaria per conto del proprietario dei terreni (lo Stato), pertanto il valore dell'imposta fondiaria annua pagata da AS Tartu Agro dovrebbe essere considerato parte integrante del reddito da affitto del ministero.
- (165) Sulla base di quanto sopra esposto, il vantaggio dovrebbe essere calcolato come la differenza tra le stime annue del valore di mercato del canone di affitto (cfr. i considerando da 154 a 156) e il canone di affitto effettivamente pagato al ministero. È opportuno inoltre aggiungere al canone di affitto effettivo metà del valore degli investimenti annui nel sistema di drenaggio effettuati da AS Tartu Agro nonché l'imposta fondiaria pagata da AS Tartu Agro per conto del proprietario dei terreni, così come descritto ai considerando da 162 a 164. Per quanto riguarda le dimensioni dell'oggetto dell'affitto, è opportuno utilizzare il numero di ettari per cui sono state pagate sovvenzioni agricole come base per il calcolo del vantaggio (cfr. il considerando 158).

5.2. Qualifica della misura come aiuto esistente o nuovo aiuto

- (166) Il contratto di affitto tra il ministero e AS Tartu Agro è stato concluso nel 2000 e pertanto era in essere prima dell'adesione dell'Estonia all'Unione europea. Esso tuttavia non soddisfa le condizioni per essere considerato un aiuto esistente secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽³⁰⁾ in combinato disposto con l'allegato IV dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽³¹⁾. A norma dell'allegato IV, sezione 4 Agricoltura, punto 4, per essere considerata come aiuto esistente, la misura di aiuto deve essere comunicata alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione; tutti gli altri aiuti sono considerati nuovi aiuti. Poiché tale comunicazione non è stata effettuata, la misura attuale costituisce un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 a partire dal 2000.

5.3. Compatibilità dell'aiuto

- (167) Una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE è generalmente incompatibile con il funzionamento del mercato interno, fatto salvo il caso in cui possa beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Affinché questa deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle norme pertinenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
- (168) In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽³²⁾, tutti gli aiuti di Stato illegali di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 devono essere valutati conformemente ai testi normativi in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso.
- (169) Poiché l'aiuto è stato concesso nel 2000 e le condizioni del contratto di affitto sono cambiate diverse volte (cfr. il considerando 27), la misura dev'essere esaminata alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2000-2006 ⁽³³⁾ e dei successivi orientamenti. La Commissione ritiene che la misura non possa essere dichiarata compatibile sulla base degli orientamenti applicabili al periodo 2000-2006. La misura inoltre non può essere dichiarata compatibile né sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽³⁴⁾, né sulla base degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ⁽³⁵⁾.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).


⁽³¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽³²⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

⁽³³⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

⁽³⁴⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽³⁵⁾ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificato dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3, e GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10.



- (170) In linea generale l'aiuto di Stato concesso sotto forma di canoni di affitto indebitamente bassi costituisce un aiuto al funzionamento in quanto riduce i normali costi operativi del beneficiario. Gli aiuti al funzionamento sono ritenuti prima facie incompatibili con il mercato interno, in particolare a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ⁽³⁶⁾.
- (171) In ogni caso non è stato sufficientemente dimostrato che la misura fosse necessaria e proporzionata al conseguimento di obiettivi di interesse comune. L'Estonia non ha presentato nessuna argomentazione relativa alla compatibilità e ad ogni modo la misura in questione deve essere ritenuta un aiuto al funzionamento. La Commissione pertanto non ha individuato alcuna motivazione per cui l'aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.
- (172) La Commissione conclude pertanto che l'affitto dei terreni ad AS Tartu Agro da parte del ministero costituisce un aiuto di Stato ed è illegale nonché incompatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6. RECUPERO

- (173) Poiché l'aiuto è illegale e incompatibile con il mercato interno, la Repubblica di Estonia dovrebbe porre fine alla misura e recuperare da AS Tartu Agro l'aiuto erogato, salvo che l'aiuto sia stato concesso a favore di un progetto specifico che, all'epoca della concessione, rispettava tutte le condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria, del regolamento de minimis o di un regime di aiuti approvato dalla Commissione.
- (174) L'importo dell'aiuto inoltre deve essere recuperato al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni («termine di prescrizione»). Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Nell'ambito della misura in questione, il contratto di affitto sui terreni agricoli tra il ministero e AS Tartu Agro è stato firmato il 16 novembre 2000 (cfr. il considerando 24).
- (175) L'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 specifica tuttavia che qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. A tale proposito la Commissione ha contattato le autorità estoni in merito alla misura per la prima volta il 14 agosto 2014. Nello specifico la Commissione, dopo aver ricevuto una denuncia il 24 luglio 2014, ha trasmesso la denuncia alle autorità estoni invitandole a fornire informazioni e a presentare osservazioni in merito alle affermazioni del denunciante (cfr. il considerando 1). Il termine di prescrizione è stato quindi interrotto dall'azione intrapresa dalla Commissione in tale data.
- (176) L'aiuto ricevuto da AS Tartu Agro dovrebbe pertanto essere recuperato a partire dal 14 agosto 2004 in avanti. L'importo da recuperare dovrebbe essere calcolato secondo le modalità descritte ai considerando da 154 a 165. Tale importo produce interessi, calcolati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽³⁷⁾, a partire dal 14 agosto 2004 e fino al completo recupero.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato consistente nell'affitto di terreni agricoli a un canone inferiore al prezzo di mercato è stato concesso illegalmente dall'Estonia ad AS Tartu Agro in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2

L'aiuto non costituisce un aiuto di Stato se, all'epoca in cui è stato concesso, rispettava le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ⁽³⁸⁾, applicabile al momento della concessione degli aiuti.

⁽³⁶⁾ Sentenza *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 30, sentenza *Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione*, cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, ECLI:EU:C:2011:368, punto 136, e sentenza *Siemens/Commissione*, T-459/93, ECLI EU: T:1995:100, punto 48.

⁽³⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1)



Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi nel quadro della misura di cui all'articolo 1 che, alla data in cui sono concessi, soddisfano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ⁽³⁹⁾ o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima di aiuto applicabile a detto tipo di aiuti.

Articolo 4

1. La Repubblica di Estonia è tenuta a recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1 da AS Tartu Agro.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione di AS Tartu Agro fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sulla somma da recuperare sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ⁽⁴⁰⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 5

1. Il recupero degli aiuti concessi a norma dei regimi di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Repubblica di Estonia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica di Estonia trasmette le seguenti informazioni:
l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare da AS Tartu Agro, che ha ricevuto aiuti non rientranti nell'ambito di applicazione della norma *de minimis*, del regolamento (UE) n. 702/2014 o di qualsiasi regime di aiuti approvato;
2. La Repubblica di Estonia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 7

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2020

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1)

⁽⁴⁰⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/105 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

relativa alla proroga della misura adottata dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 375]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º maggio 2020 l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente («l'autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 29 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante degli aeromobili («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità dell'aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
- (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale.
- (4) Il 2 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 29 ottobre 2020, nonché sull'argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, il Biobor JF è l'unico prodotto disponibile per tali usi. L'unico biocida alternativo raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per il trattamento della contaminazione microbiologica (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.
- (6) Come indicato dall'autorità competente, non vi sono soluzioni meccaniche alternative sufficienti per il trattamento della contaminazione microbiologica.
- (7) In base alle informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (8) Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
- (9) Dato che la misura non è più in vigore dal 29 ottobre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente può prorogare fino al 3 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante degli aeromobili.

Articolo 2


L'agenzia danese per la protezione dell'ambiente è destinataria della presente decisione.

La decisione si applica a decorrere dal 30 ottobre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

21CE0846



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/106 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

relativa alla proroga della misura presa dal ministero francese della Transizione ecologica che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso di prodotti disinfettanti contenenti propan-2-olo in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 380]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 marzo 2020 il ministero francese della Transizione ecologica («l'autorità competente») ha adottato, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, una decisione (successivamente modificata il 29 giugno 2020) per consentire la messa a disposizione sul mercato e l'uso di prodotti disinfettanti contenenti propan-2-olo per l'igiene umana [tipo di prodotto 1 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012], per un periodo che va fino al 31 dicembre 2020 («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato una pandemia di coronavirus (COVID-19). Il 22 marzo 2020 il parlamento francese ha adottato una legge che dichiara un'emergenza sanitaria pubblica. L'OMS e il ministero francese della Salute raccomandano l'uso di disinfettanti per le mani a base di alcol come misura preventiva contro la diffusione della COVID-19, in alternativa al lavaggio delle mani con sapone e acqua. La formulazione del prodotto oggetto dell'azione è in linea con la formulazione a base di propan-2-olo raccomandata dall'OMS.
- (3) I disinfettanti di formulazione a base di propan-2-olo raccomandati dall'OMS contengono propan-2-olo come sostanza attiva. Il propan-2-olo è approvato ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana) conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) Dall'inizio della pandemia di COVID-19 i prodotti disinfettanti hanno registrato una domanda estremamente elevata in Francia, che ha portato a una carenza senza precedenti nell'approvvigionamento di tali prodotti. Prima dell'adozione della misura, nessun disinfettante per le mani era autorizzato in Francia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. La COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica in Francia e ulteriori prodotti disinfettanti sono fondamentali per il controllo della sua diffusione, considerando che il lavaggio delle mani con sapone e acqua non è sempre possibile.
- (5) Il 10 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata presentata a causa dei timori che la COVID-19 possa mettere a rischio la salute pubblica anche dopo il 31 dicembre 2020 e tenendo conto del fatto che l'autorizzazione di ulteriori prodotti disinfettanti sul mercato è fondamentale per contenere i rischi da COVID-19, che non può essere contrastato con altri mezzi.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (6) Secondo l'autorità competente si prevede un ulteriore aumento della domanda di prodotti disinfettanti. Nonostante l'esistenza di alternative basate sull'etanolo, l'autorità competente ritiene necessario mantenere sul mercato un'offerta diversificata di prodotti disinfettanti al fine di ridurre al minimo il rischio rappresentato da potenziali carenze di materie prime.
- (7) L'autorità competente ha incoraggiato gli operatori che hanno beneficiato della misura a chiedere quanto prima una regolare autorizzazione del prodotto. Un operatore ha confermato l'intenzione di chiedere una regolare autorizzazione del suo prodotto disinfettante a base di propan-2-olo.
- (8) Poiché la COVID-19 continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica e tale rischio non può essere adeguatamente affrontato in Francia in assenza di ulteriori prodotti disinfettanti autorizzati sul mercato, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni dalla decisione dell'autorità competente del 13 marzo 2020.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ministero francese per la Transizione ecologica può prorogare la misura volta a consentire la messa a disposizione sul mercato e l'uso di prodotti disinfettanti contenenti propan-2-olo per l'igiene umana fino al 13 marzo 2022.


Articolo 2

Il ministero francese della Transizione ecologica è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

21CE0847



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/107 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

relativa alla proroga della misura adottata dall'agenzia svedese per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 401]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 maggio 2020 l'agenzia svedese per le sostanze chimiche («l'autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 30 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità dell'aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
- (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale.
- (4) L'8 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 30 ottobre 2020, nonché sull'argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



- (6) Come indicato dall'autorità competente, la procedura alternativa per il trattamento di una contaminazione microbiologica esistente prevede la rimozione manuale nel serbatoio, in seguito all'estrazione del carburante e allo spurgo dell'aeromobile. Tali operazioni dovrebbero essere eseguite con regolarità, unitamente all'analisi microbiologica dei campioni spurgati. La pulizia manuale dei serbatoi contaminati esporrebbe i lavoratori a gas tossici ed è pertanto inaccettabile. Inoltre le procedure sarebbero eccessivamente gravose, dato che non è ancora chiaro fino a quando sarà necessaria l'immobilizzazione degli aeromobili per periodi prolungati.
- (7) In base alle informazioni fornite dall'autorità competente, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (8) Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
- (9) Dato che la misura non è più in vigore dal 30 ottobre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'agenzia svedese per le sostanze chimiche può prorogare fino al 4 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2


L'Agenzia svedese per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

La decisione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

21CE0848



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/108 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

relativa alla proroga della misura adottata dal Centro di sanità pubblica ungherese che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 403]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2020 il Centro di sanità pubblica ungherese («l'autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette, fino al 26 dicembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore principale e di quello ausiliario degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità dell'aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
- (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale.
- (4) Il 5 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 26 dicembre 2020, nonché sull'argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.
- (6) Come indicato dall'autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile. Anzi, è da evitare in quanto esporrebbe i lavoratori a gas tossici.
- (7) In base alle informazioni fornite dall'autorità competente, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (8) Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
- (9) Dato che la misura scade il 26 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Centro di sanità pubblica ungherese può prorogare fino al 30 giugno 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2


Il Centro di sanità pubblica ungherese è destinatario della presente decisione.

La decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

21CE0849



**DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO****del 25 gennaio 2021****relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche [2021/109]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l'«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,


considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1º febbraio 2019.
- (2) L'8 giugno 2019 il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ di cui all'allegato 14-A, parte 1, e all'allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell'accordo è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. È pertanto opportuno sostituire di conseguenza i riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 presenti nell'accordo con riferimenti al regolamento (UE) 2019/787.
- (3) Il 28 novembre 2019, nel corso della prima riunione del comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (in seguito denominati le «parti») hanno discusso le modalità di modifica dell'allegato 14-B dell'accordo a norma dell'articolo 14.30 e hanno concordato di proseguire la discussione nei mesi seguenti al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella successiva riunione del comitato misto. In esito a tali discussioni le parti hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno ⁽³⁾. A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente ulteriori indicazioni geografiche all'allegato 14-B nell'interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra queste ultime.
- (4) A seguito della richiesta delle parti e a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea.
- (5) Il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 3, dell'accordo, il Giappone ha notificato all'Unione europea che l'indicazione geografica giapponese «西尾の抹茶/Nishio Matcha» ha cessato di essere protetta in Giappone.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Si precisa che il comitato misto prenderà in considerazione ogni anno 27 o 28 nomi dell'Unione europea indipendentemente dal numero di nomi presentati dal Giappone.



- (6) Il 28 dicembre 2020 a norma dell'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare gli allegati 14-A e 14-B dell'accordo di conseguenza.
- (7) Le parti hanno già completato le procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell'accordo e dovrebbero adoperarsi per scambiarsi in tempi rapidi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell'accordo affinché queste entrino in vigore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.
- (8) Di conseguenza è opportuno che gli allegati 14-A e 14-B dell'accordo siano modificati a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, punto 4, lettera f), e punto 4, lettera g), dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato 14-A, parte 1, e nella nota a piè di pagina 1 del titolo «Unione europea» dell'allegato 14-B, parte 2, sezione A, i riferimenti al regolamento dell'UE sono modificati come descritto nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2


1. Nell'allegato 14-B, parte 1, sezione A, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 2 della presente decisione sono aggiunte all'elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell'Unione europea.
2. Nell'allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell'accordo, l'indicazione geografica «西尾の抹茶/Nishio Matcha» è rimossa dall'elenco di indicazioni geografiche del Giappone come indicato nell'allegato 3, parte 1, della presente decisione e le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 3, parte 2, della presente decisione sono aggiunte all'elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
3. Nell'allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 4 della presente decisione sono aggiunte all'elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell'Unione europea.
4. Nell'allegato 14-B, parte 2, sezione B, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 5 della presente decisione sono aggiunte all'elenco corrispondente di indicazioni geografiche del Giappone.

Articolo 3

1. Nel terzo e quarto anno di attuazione dell'accordo il comitato misto deciderà in merito all'aggiunta nell'allegato 14-B dell'accordo di un numero massimo di 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche nel quadro dell'accordo, fino a un totale di 83 nomi per ciascuna parte, compresi i nomi a norma dell'articolo 2 della presente decisione, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio della parte interessata conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
2. A partire dal quinto anno di attuazione dell'accordo le parti si adopereranno per includere continuamente ulteriori indicazioni geografiche nell'interesse di ciascuna parte.

Articolo 4

La presente decisione è redatta in duplice esemplare. Gli articoli 1 e 2 e gli allegati della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.



Articolo 5

La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all'articolo 22.2, paragrafo 1, dell'accordo. Le modifiche dell'accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore al momento di tale scambio a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, dell'accordo.


Per il comitato misto

Toshimitsu MOTEGI
Copresidente [per il Giappone]

Valdis DOMBROVSKIS
Copresidente [per l'UE]

ALLEGATO 1

Nell'allegato 14-A, parte 1, e nella nota a piè di pagina 1 del titolo «Unione europea» dell'allegato 14-B, parte 2, sezione A, i riferimenti al «regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.



ALLEGATO 2

AUSTRIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Vorarlberger Bergkäse	ファアアールベルガー・ベルク ケーゼ	Formaggi»

BULGARIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Българско розово масло (traslitterazione in caratteri latini: Bulgarsko rozovo maslo)	バルガルスコ・ロゾヴォ・マス コ	Oli essenziali
Странджански манов мед/Манов мед от Странджа (traslitterazione in caratteri latini: Strandzhanski manov med/Manov med ot Strandzha)	ストランジャンスキ・マノフ・ メッド/ マノフ・メッド・オット・スト ランジャ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) [miele]»

CROAZIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Baranjski kulen	バラニユスキ・クレン	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale]
Dalmatinski pršut	ダルマティンスキ・ プロシユート	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale]
Drniški pršut	ドゥルニシュキ・プロシユート	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale]
Međimursko meso `z tiblice	メジムルスコ・メソ・ズ・テイ ブリツェ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale]
Slavonski med	スラヴォンスキ・メド	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) [miele]»



FRANCIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres»	ブール・シャラント・ポワトゥー/ブール・デ・シャラント/ブール・デ・ドゥー・セーヴル	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [burro]
Laguirole	ライオル	Formaggi»

GERMANIA


Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Aachener Printen»	アーヘナー・プリンテン	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [biscotti]»

GRECIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Καλαμάτα (traslitterazione in caratteri latini: Kalamata)	カラマタ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d'oliva]
Κασέρι (traslitterazione in caratteri latini: Kasseri)	カセリ	Formaggi
Κεφαλογραβιέρα (traslitterazione in caratteri latini: Kefalograviera)	ケファログラヴィエラ	Formaggi»

ITALIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Culatello di Zibello»	クラテツロ・ディ・ジベツロ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale]
Toscano	トスカーノ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d'oliva]»



ROMANIA


Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Magiun de prune Topoloveni	マジユン・デ・プルネ・トポロ ヴェニ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [confettura di prugne]
Salam de Sibiu	サラム・デ・シビウ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [salame di suino]
Telemea de Ibănești	テレメア・デ・イバネシュティ	Formaggi»

SLOVENIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Kranjska klobasa	クランスカ・クロバサ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [salsiccia di maiale]»

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Estepa	エステパ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d'oliva]»




ALLEGATO 3

PARTE 1

L'indicazione geografica «西尾の抹茶/Nishio Matcha» è rimossa dall'elenco delle indicazioni geografiche del Giappone nell'allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell'accordo.

PARTE 2

Denominazione da proteggere	Traslitteazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
水戸の柔甘ねぎ	Mito no Yawaraka Negi	Prodotti agricoli [cipollotto]
松館しほり大根	Matsudate Shibori Daikon	Prodotti agricoli [ravanello bianco giapponese (daikon)]
対州そば	Taisyu Soba	Prodotti agricoli [grano saraceno] Prodotti agricoli trasformati [farina di grano saraceno]
山形セルリー/ Sedano di Yamagata	Yamagata Celery	Prodotti agricoli [sedano]
南郷トマト	Nango Tomato	Prodotti agricoli [pomodoro]
ヤマダイかんしょ/ (知)かんしょ	Yamadai Kansho	Prodotti agricoli [patata dolce]
岩出山凍り豆腐/ 岩出山名産凍り豆腐	Iwadeyama Koridofu/ Iwadeyama Meisan Koridofu	Prodotti agricoli trasformati [tofu liofilizzato]
くまもとあか牛	Kumamoto Akaushi	Carni fresche [manzo]
二子さといも/二子いものこ	Futago Satoimo/ Futago Imonoko	Prodotti agricoli [colocasia]
越前がに/越前かに	Echizen Gani/Echizen Kani	Prodotti ittici [grancevola artica] Prodotti ittici trasformati [grancevola artica bollita]
大山ブロッコリー/ Broccoli di Daisen	Daisen Broccoli	Prodotti agricoli [broccoli]
奥久慈しゃも/ Okukuji Shamo Chicken	Okukuji Shamo	Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]
こおげ花御所柿/ Koge Hanagoshogaki	Koge Hanagoshogaki	Prodotti agricoli [caco giapponese]
菊池水田ごぼう/ Kikuchi Suiden Gobo	Kikuchi Suiden Gobo	Prodotti agricoli [bardana]
つるたスチューベン/ Tsuruta Steuben (1)	Tsuruta Steuben	Prodotti agricoli [uva]
小笹うるい/Ozasa Urui	Ozasa Urui	Prodotti agricoli [hosta]
東京しゃも/ Tokyo Shamo	Tokyo Shamo	Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]



Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
佐用もち大豆/ Sayo Mochidaizu	Sayo Mochidaizu	Prodotti agricoli [fave di soia]
いぶりがっこ/Iburigakko	Iburigakko	Prodotti agricoli trasformati [sottaceti]
大柴西瓜/Daiei Suika	Daiei Suika	Prodotti agricoli [cocomero]
津南の雪下になじん/ Tsunan no Yukishita Ninjin	Tsunan no Yukishita Ninjin	Prodotti agricoli [carota]
善通寺産四角スイカ/Zentsujisan Shikakusuika	Zentsujisan Shikakusuika	Prodotti agricoli [cocomero]
比婆牛/Hiba Gyu	Hiba Gyu	Carni fresche [manzo]
伊吹そば/Ibuki Soba/伊吹在来そば/ Ibuki Zairaisoba	Ibuki Soba/Ibuki Zairaisoba	Prodotti agricoli [grano saraceno]
東出雲の(畑)ほし柿/Higashiizumo no Maruhata Hoshigaki/Higashiizumo no Maruhata Hoshikaki	Higashiizumo no Maruhata Hoshigaki	Prodotti agricoli trasformati [caco giapponese essiccato]

(¹) Si precisa che i nomi delle varietà contenenti il termine «Steuben» o da esso costituite possono continuare a essere utilizzate per prodotti simili, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.»



ALLEGATO 4

ESTONIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Estonian vodka	エストニアン・ウオッカ	Bevande spiritose»

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Cassis de Dijon	カシス・ドウ・デижョン	Bevande spiritose»

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Pfalz	ファルツ	Vino»

IRLANDA


Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Irish Poteen/Irish Poitín	アイリッシュポティーン/アイリッシュポッチーン	Bevande spiritose»

SLOVENIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Goriška Brda	ゴリシュカ・ブルダ	Vino
Štajerska Slovenija	シュタイエルスカ・スロヴェニア	Vino»

SPAGNA


Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
«Cariñena	カリニエナ	Vino»



ALLEGATO 5

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
北海道	Hokkaido	Vino
灘五郷	Nadagogo	Seishu (Sakè)
はりま	Harima	Seishu (Sakè)»

21CE0850



**DECISIONE n. 2/2021 DEL DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO**

del 25 gennaio 2021

**relativa alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti
[2021/110]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo»), in particolare l'articolo 23.2, paragrafo 3, l'articolo 23.2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato 2-C dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) Dalla firma dell'accordo e a seguito dei progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Unione europea e il Giappone («parti») ora applicano due regolamenti ONU che non figuravano nell'elenco di cui all'appendice 2-C-1 dell'allegato 2-C dell'accordo. Inoltre, due regolamenti ONU che figuravano nell'elenco di cui all'appendice 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo sono ora applicati da entrambe le parti e devono essere trasferiti all'appendice 2-C-1. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza le appendici 2-C-1 e 2-C-2 conformemente all'articolo 9 dell'allegato 2-C dell'accordo. Tale aggiornamento aumenterà la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.
- (2) In seguito alla valutazione favorevole del gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti dell'11 novembre 2019, sono state confermate la modifica dell'appendice 2-C-1 per includere i regolamenti ONU 53, 85, 145 e 146, e la modifica dell'appendice 2-C-2 per sopprimere i regolamenti ONU 53 e 85.
- (3) Le parti hanno già completato le rispettive procedure giuridiche interne necessarie per l'adozione della presente decisione. Esse intendono scambiarsi note diplomatiche a conferma della presente decisione entro 15 giorni dall'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'appendice 2-C-1 dell'allegato 2-C dell'accordo è sostituita dal testo che figura all'allegato 1 della presente decisione.
2. L'appendice 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo è sostituita dal testo che figura all'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L'articolo 1 e gli allegati sono redatti nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, dell'accordo, tutti i testi facenti ugualmente fede.



Articolo 3


La presente decisione è confermata dallo scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il Governo del Giappone, conformemente all'articolo 23.2, paragrafo 3, dell'accordo. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a tale scambio di note diplomatiche.

Per il comitato misto dell'accordo

Toshimitsu MOTEGI
Copresidente [del Giappone]

Valdis DOMBROVSKIS
Copresidente [dell'UE]

—




ALLEGATO 1

«APPENDICE 2-C-1

REGOLAMENTI ONU APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI

Regolamento n.	Titolo
3	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi
4	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
6	Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi
7	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi
10	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica
11	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte
12	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
13	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura
13-H	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura
14	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size
16	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore II. veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalino delle cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size
17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta
19	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore
21	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne
23	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
25	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli
26	Disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne
27	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei triangoli di segnalazione
28	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici



Regolamento n.	Titolo
30	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
34	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
37	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
38	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
39	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e il contachilometri e la loro installazione
41	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche
43	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
44	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»)
45	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei tergifari a motore e dei veicoli a motore in relazione ai tergifari
46	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi
48	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
50	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L
51	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore
53	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
54	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
58	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP)
60	Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori
62	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli a motore con manubrio in relazione alla loro protezione dall'uso non autorizzato
64	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici
66	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno



Regolamento n.	Titolo
70	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi
75	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli di categoria L
77	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
78	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura
79	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo
80	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi
81	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio
85	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici
87	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli
91	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
93	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) II. Veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato III. Veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP)
94	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
95	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale
98	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore
99	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose a scarica destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore
100	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
104	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O
110	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione
112	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)



Regolamento n.	Titolo
113	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED
116	Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
117	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento
119	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore
121	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
123	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi di fari anteriori adattivi (AFS) per veicoli a motore
125	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente
127	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni
128	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e i loro rimorchi
129	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore
130	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
131	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)
134	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV) (1)
135	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo (PSI)
136	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
137	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare enfasi sul sistema di ritenuta
138	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità
139	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il sistema di assistenza alla frenata (BAS)
140	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il controllo elettronico della stabilità (ESC)
141	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)
142	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio degli pneumatici



Regolamento n.	Titolo
145	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size
146	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5»

(¹) Per il Giappone, nella misura in cui i serbatoi sono contrassegnati in conformità dell'articolo 46 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione (legge n. 204 del 1951) del Giappone, le condizioni per omologare un tipo di veicolo che è stato omologato da un'autorità di omologazione dell'Unione europea conformemente al regolamento ONU n. 134 sono le seguenti:

- (a) al momento della presentazione della domanda ai sensi della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone, il produttore o il suo rappresentante legale in Giappone dichiara quanto segue:
- i) il materiale dei serbatoi è equivalente a SUS F 316L di cui alla JIS (norma industriale giapponese) G 3214; ai fini del presente comma, la conformità alla norma DIN1.4435 rispetto alla data di entrata in vigore del presente accordo è considerata come conformità di tale prescrizione;
 - ii) "l'equivalente nichel" (% in massa) è superiore a 28,5; ai fini del presente comma, "equivalente nichel" (% in massa) è definito come segue: "12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]" ed è dimostrato mediante Material Mill Sheet; e
 - iii) il risultato della prova di «strizione» è superiore al 75 %; se il risultato della prova è compreso tra il 72 % e il 75 %, la domanda è esaminata tenendo conto dell'"equivalente nichel"; e
- (b) i veicoli individuali sono soggetti a un'ispezione periodica ogni 2 anni dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno a norma degli articoli 49 e 49-4 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone e l'impianto è rimosso dopo 15 anni dalla data di produzione.»

La presente nota cessa di avere effetto nel momento in cui entrambe le parti avranno completato i lavori nella fase 2 del Global technical regulation — GTR n. 13 sui veicoli alimentati a idrogeno e a pile e avranno applicato il corrispondente regolamento ONU in forza dell'accordo del 1958.


ALLEGATO 2

«APPENDICE 2-C-2

REGOLAMENTI ONU APPLICATI DA UNA DELLE PARTI E NON ANCORA CONSIDERATI DALL'ALTRA

Regolamento n.	Titolo	Data di applicazione dell'altra parte (¹)
73	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento	
126	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli»	

(¹) Date da concordare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/111 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2021****che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il virus della COVID-19 continua a diffondersi rapidamente nell'Unione, con gravi conseguenze in termini di salute pubblica – in particolare un numero drammatico di esiti fatali – e significative perturbazioni a livello economico e sociale. Una soluzione permanente a questa crisi dipende dalla diffusione di un vaccino efficace e sicuro contro il virus.
- (2) Nell'ambito della sua strategia sui vaccini, la Commissione ha finanziato e si è assicurata la produzione di una quantità sufficiente di vaccini nell'Unione e ha concluso accordi con singoli produttori di vaccini per conto degli Stati membri dell'Unione al fine di assicurare a tutti gli Stati membri e alla loro popolazione un accesso tempestivo e a prezzi abbordabili ai vaccini contro la COVID-19, guidando nel contempo lo sforzo di solidarietà a livello globale. È essenziale che tali prodotti siano effettivamente consegnati dai produttori, in quanto nell'Unione i vaccini sono prodotti solo in un numero limitato di Stati membri.
- (3) Nonostante il fatto che sia stato concesso un sostegno finanziario per aumentare la produzione, alcuni produttori di vaccini hanno già annunciato che non saranno in grado di fornire i quantitativi di vaccini destinati all'Unione che avevano garantito, il che costituisce una potenziale violazione dei loro impegni contrattuali. Vi è inoltre il rischio che i vaccini prodotti nell'Unione siano esportati dall'Unione stessa, in particolare verso paesi non vulnerabili. Tale potenziale violazione degli impegni contrattuali assunti dalle industrie farmaceutiche comporta il rischio di penurie e quindi di ritardi all'interno dell'Unione. Questi ritardi perturbano gravemente il piano dell'Unione di vaccinare la sua popolazione.
- (4) Nell'attuale situazione, caratterizzata dal fatto che la produzione e la fornitura di vaccini sono ancora in fase di sviluppo e dalla conseguente temporanea penuria a livello mondiale, è importante garantire il necessario livello di trasparenza in merito ai quantitativi di vaccini oggetto del presente regolamento che sono stati prodotti e ai quantitativi consegnati, al fine di sostenere ulteriormente l'attuazione ordinata delle campagne di vaccinazione negli Stati membri ma anche altrove, in paesi che dipendono dai vaccini contro la COVID-19 prodotti nell'Unione e dall'Unione.
- (5) Per porre rimedio a una situazione critica e garantire la trasparenza, è nell'interesse dell'Unione adottare una misura immediata di durata limitata per garantire che le esportazioni dei vaccini contro la COVID-19 oggetto degli accordi preliminari di acquisto (APA) con l'Unione siano subordinate a un'autorizzazione preventiva, in modo che le forniture nell'Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale, senza tuttavia incidere sugli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale a tale riguardo. La Commissione tiene inoltre conto degli APA conclusi da paesi terzi e si adopererà al fine di soddisfare per quanto possibile le aspettative di tali paesi in relazione alle forniture ad essi destinate.

¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 34.



- (6) Al fine di evitare il rischio di elusione delle misure, i vaccini dovrebbero essere oggetto del presente regolamento indipendentemente dal loro imballaggio e dalle sostanze attive, comprese la banca di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per produrre tali vaccini.
- (7) Gli Stati membri in cui sono fabbricati i prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbero rilasciare un'autorizzazione di esportazione nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la fornitura continua dei vaccini necessaria per l'esecuzione degli APA tra l'Unione e i produttori di vaccini. Al fine di garantire un'adeguata decisione coordinata a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero chiedere il previo parere della Commissione e decidere conformemente a tale parere.
- (8) Le modalità amministrative per tali autorizzazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri per la durata di tale sistema temporaneo.
- (9) L'Unione non intende limitare le esportazioni più di quanto non sia assolutamente necessario, ribadisce il pieno impegno a favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui qualsiasi misura ritenuta necessaria per prevenire o ridurre penurie critiche è attuata in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi dell'OMC.
- (10) Sulla base del principio di solidarietà internazionale, le esportazioni volte a consentire gli invii di forniture nel contesto della risposta umanitaria di emergenza, le esportazioni verso le strutture COVAX, e in particolare verso i paesi a basso e medio reddito data la loro vulnerabilità e il limitato accesso ai vaccini, le esportazioni di vaccini contro la COVID-19 acquistati e/o consegnati tramite il COVAX, l'UNICEF e l'Organizzazione panamericana della sanità (PAHO) a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX e le esportazioni di vaccini contro la COVID-19 acquistati dagli Stati membri dell'UE nell'ambito degli APA dell'UE e rivenduti o donati a un paese terzo dovrebbero essere escluse dall'obbligo di autorizzazione di esportazione.
- (11) Il mercato unico dei dispositivi medici è fortemente integrato al di fuori dell'Unione, e lo stesso dicasi per le sue catene di valore della produzione e le sue reti di distribuzione. Ciò è vero in particolare per quanto riguarda i paesi e le economie del vicinato, per gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e per i Balcani occidentali, impegnati in un processo di profonda integrazione con l'Unione. Subordinare le esportazioni dei vaccini contro la COVID-19 verso tali paesi a un obbligo di autorizzazione di esportazione sarebbe controproducente, data la loro vicinanza e dipendenza dalle forniture dell'Unione di vaccini (la maggior parte di loro non dispone di capacità di produzione proprie per fabbricare i vaccini in questione in quantità adeguate) e poiché i vaccini sono un prodotto essenziale, indispensabile per prevenire l'ulteriore diffusione della pandemia. È pertanto opportuno escludere tali paesi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (12) Risulta parimenti opportuno esentare dall'obbligo di autorizzazione di esportazione i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato, nonché le Isole Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in quanto dipendono in modo particolare dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri nel cui territorio sono situati o dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle esportazioni di merci unionali dal territorio doganale dell'Unione. Non è pertanto necessario che i paesi che fanno parte di tale territorio doganale siano esentati per ricevere spedizioni senza restrizioni provenienti dall'Unione. È il caso, in particolare, del Principato di Monaco ⁽⁷⁾. Al contrario, i territori degli Stati membri specificamente esclusi dal territorio doganale dell'Unione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo dell'autorizzazione di esportazione e dovrebbero pertanto esserne esentati. Si tratta dei territori di Büsingen, dell'isola di Helgoland, di Livigno, di Ceuta e Melilla. Analogamente, dovrebbero essere esentate dall'applicazione del presente regolamento le esportazioni verso la piattaforma continentale di uno Stato membro o verso la zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Anche tutti questi territori dipendono in modo particolare dalle catene di approvvigionamento rispettivamente degli Stati membri di cui fanno parte o degli Stati membri limitrofi.

⁽⁷⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



- (14) Al fine di valutare la situazione a intervalli regolari e di garantire trasparenza e coerenza, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le decisioni con cui accolgono o respingono le richieste di autorizzazione di esportazione. La Commissione dovrebbe periodicamente rendere pubbliche tali informazioni, tenendo debitamente conto della riservatezza delle stesse.
- (15) Al fine di garantire un monitoraggio efficace della situazione e di valutare se gli obiettivi del presente regolamento sono raggiunti quando sono richieste le autorizzazioni di esportazione, i produttori che hanno concluso APA con l'Unione dovrebbero fornire agli Stati membri e alla Commissione i dati pertinenti relativi alle loro esportazioni negli ultimi tre mesi. Tali informazioni dovrebbero comprendere il volume delle esportazioni di vaccini contro la COVID-19, la destinazione finale e i destinatari finali come pure una descrizione precisa dei prodotti. La mancanza di tali informazioni può comportare il rifiuto dell'autorizzazione di esportazione.
- (16) A causa dell'urgenza della situazione, vista la rapida diffusione della pandemia di COVID-19, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/479.
- (17) Si ritiene che le misure debbano rimanere in vigore fino al 31 marzo 2021, quando si sarà attivata nell'UE la piena capacità di produzione di vaccini contro la COVID-19 e il rischio di penurie e di dirottamento delle forniture si sarà ridotto.
- (18) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Visto l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/479, le misure iniziali dovrebbero avere una durata di sei settimane. Al fine di coprire il periodo fino al 31 marzo 2021, la Commissione intende proporre una proroga di tali misure a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione di esportazione

1. L'esportazione delle seguenti merci unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 23), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*) è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato I: vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) classificati con il codice NC 3002 20 10, indipendentemente dal loro imballaggio. Sono comprese anche le sostanze attive incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini.


L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti oggetto del presente regolamento sono fabbricati ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.

2. L'autorizzazione di esportazione è presentata quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci.

3. Senza la presentazione di un'autorizzazione di esportazione valida, l'esportazione di tali merci è vietata.

4. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione di esportazione solo se il volume delle esportazioni non è tale da costituire una minaccia per l'esecuzione degli APA dell'Unione conclusi con i produttori di vaccini.

^(*) Per quanto riguarda le operazioni escluse cfr. l'articolo 269, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



5. Sulla base del principio di solidarietà, le seguenti esportazioni non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2:
- le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, la Repubblica d'Islanda, il Kosovo ⁽⁴⁾, il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano, i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché le esportazioni verso Büsingen, l'isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina ⁽⁵⁾*, la Siria, la Tunisia, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, Israele, la Moldova e l'Ucraina;
 - le esportazioni verso i paesi a basso e medio reddito compresi nell'elenco COVAX AMC ⁽⁶⁾
 - le esportazioni di merci acquistate e/o consegnate tramite il COVAX, l'UNICEF e la PAHO a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX;
 - le esportazioni di merci acquistate dagli Stati membri dell'UE nell'ambito degli APA conclusi dall'UE e donate o rivendute a un paese terzo;
 - le esportazioni nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza;
 - le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS. Per tali esportazioni, la dichiarazione fornisce le informazioni sulla piattaforma continentale o sulla zona economica esclusiva dello Stato membro dove i prodotti di cui al presente regolamento devono essere trasportati utilizzando il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. ⁽⁷⁾

Articolo 2

Procedura


1. La richiesta di autorizzazione di esportazione è presentata alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono fabbricati i prodotti oggetto del presente regolamento e contiene le informazioni di cui all'allegato I e i codici addizionali TARIC applicabili di cui all'allegato II. Essa contiene inoltre informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell'Unione dal 1° dicembre 2020 ripartite per Stato membro come pure informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite in Irlanda del Nord dall'entrata in vigore del regolamento.
2. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono un progetto di decisione entro due giorni lavorativi dalla data in cui hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di due giorni lavorativi.
3. Gli Stati membri notificano immediatamente le richieste alla Commissione al seguente indirizzo di posta elettronica: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu.
4. L'autorità competente notifica il progetto di decisione alla Commissione europea allo stesso indirizzo di posta elettronica.
5. Nel caso in cui non sia d'accordo con il progetto di decisione dello Stato membro, la Commissione formula un parere motivato indirizzato all'autorità competente entro un giorno dal ricevimento della notifica del progetto di decisione dello Stato membro. La Commissione valuta l'impatto delle esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione sull'esecuzione dei pertinenti APA con l'Unione. Lo Stato membro decide in merito alla richiesta di autorizzazione conformemente al parere della Commissione.

⁽⁴⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽⁵⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽⁶⁾ <https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc>.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



6. I produttori di vaccini che hanno concluso gli APA trasmettono per via elettronica alla Commissione (al seguente indirizzo: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu) e alle autorità competenti dello Stato membro i dati pertinenti relativi alle loro esportazioni negli ultimi tre mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento unitamente alla prima richiesta di autorizzazione. Tali informazioni comprendono il volume delle esportazioni di vaccini contro la COVID-19, la destinazione finale e i destinatari finali come pure una descrizione precisa dei prodotti. La mancanza di tali informazioni può comportare il rifiuto dell'autorizzazione di esportazione.

7. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle richieste di autorizzazione di esportazione.

8. Le autorità competenti degli Stati membri possono verificare le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 6 nei locali del richiedente, anche dopo l'autorizzazione stessa.

Articolo 3

Notifiche

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte.
2. Tali notifiche contengono le seguenti informazioni:
 - (a) il nome e i recapiti dell'autorità competente;
 - (b) l'identità dell'esportatore;
 - (c) il paese di destinazione;
 - (d) il destinatario finale;
 - (e) l'accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;
 - (f) il codice delle merci;
 - (g) la quantità espressa in numero di dosi di vaccino;
 - (h) le unità e una descrizione delle merci;
 - (i) informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell'Unione dal 1° dicembre 2020 ripartite per Stato membro.

La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu.

3. La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate e sulle richieste respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.

Articolo 4


Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

Modello di modulo di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 1

Gli Stati membri si assicurano che il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA		Esportazione di vaccini contro la COVID-19 (regolamento (UE) 2021/111)	
1. Esportatore (numero EORI, se del caso) e codice addizionale TARIC		2. Numero dell'autorizzazione	3. Data di scadenza
4. Autorità che rilascia l'autorizzazione		5. Paese di destinazione	6. Destinatario finale
7. Codice delle merci	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice delle merci	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice delle merci	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice delle merci	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
12. Firma, luogo e data, timbro			



Note esplicative al modulo di autorizzazione di esportazione


È obbligatorio compilare tutte le caselle, salvo indicazione contraria.

Le caselle da 7 a 11 sono ripetute 4 volte per consentire la richiesta di autorizzazione per 4 prodotti diversi.

Casella 1	Esportatore	Nome e indirizzo completi dell'esportatore per il quale è rilasciata l'autorizzazione + numero EORI, se del caso. Codice aggiuntivo TARIC definito nell'allegato II.
Casella 2	Numero dell'autorizzazione	Il numero dell'autorizzazione è completato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione di esportazione e ha la seguente struttura: XXyyyy999999, in cui XX è il codice di geonomenclatura a 2 lettere ⁽¹⁾ dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione, yyyy sono le 4 cifre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione, 999999 è un numero a 6 cifre unico per ogni combinazione XXyyyy che viene attribuito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione.
Casella 3	Data di scadenza	L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire una data di scadenza dell'autorizzazione. La data di scadenza non può essere posteriore a 6 settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione non stabilisce la data di scadenza, l'autorizzazione scade al più tardi 6 settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Casella 4	Autorità che rilascia l'autorizzazione	Nome e indirizzo completi dell'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione.
Casella 5	Paese di destinazione	Codice di geonomenclatura a 2 lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l'autorizzazione.
Casella 6	Destinatario finale	Nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell'autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.
Casella 7	Codice delle merci	Il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata ⁽²⁾ utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Casella 8	Quantità	La quantità di merci misurata nell'unità dichiarata nella casella 9.
Casella 9	Unità	L'unità di misura in cui è espressa la quantità di merci dichiarata nella casella 8. Le unità da utilizzare sono il numero di dosi dei vaccini.
Casella 10	Descrizione delle merci	Descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione delle merci.
Casella 11	Luogo	Il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci si trovano nello Stato membro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.
Casella 12	Firma, timbro, luogo e data	La firma e il timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell'autorizzazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




ALLEGATO II

Codici aggiuntivi TARIC

Società	Codice aggiuntivo TARIC
Astra Zeneca AB	4500
Pfizer / BioNTech	4501
Moderna Switzerland / Moderna Inc	4502
Janssen Pharmaceutica N.V.	4503
CureVac AG	4504
Sanofi Pasteur / Glaxosmithkline Biologicals S.A	4505
Novavax	4506
Altra	4999

21CE0852



RETTIFICHE

Rettifica del protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 441 del 30 dicembre 2020)

La pubblicazione va considerata nulla e non avvenuta.

—————
(Protocollo dell'accordo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 15 del 22 febbraio 2021)

21CE0853

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-025) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 3 2 9 *

€ 6,00

